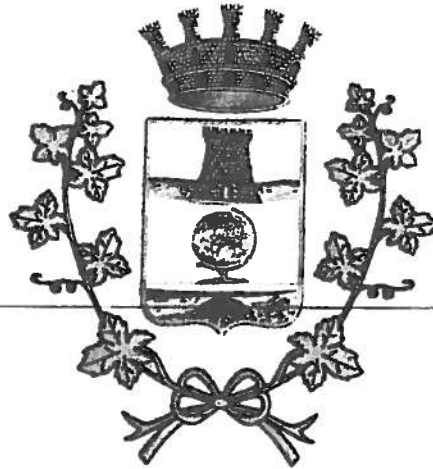




CITTA' DI PACHINO

(Provincia di Siracusa)

SETTORE XI°- ENTRATE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(Acqua, Fognatura e Depurazione)

Regolamento Comunale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. _____ del _____

Parte Prima
SERVIZIO ACQUEDOTTO

INDICE

PARTE PRIMA

CAPO I°

NORME GENERALI

Articolo	Descrizione
1	Erogazione di acqua potabile
2	Tipi di fornitura e relativi usi dell'acqua
3	Misurazione dei consumi e tariffe
4	Variazione di tariffe e del Regolamento
5	Limiti di erogazione

CAPO II°

GESTIONE DELLE UTENZE

Articolo	Descrizione
6	Domanda di utenza
7	Cessione del contratto, dei locali e subentranza nella fruizione del servizio
8	Vulture
9	Disdetta di utenza e cessazione contratti
10	Risoluzione di diritto del contratto di fornitura
11	Morte dell'utente
12	Fallimento dell'utente
13	Condizione di somministrazione
14	Divieto di impiegare l'acqua per usi diversi dal contratto di fornitura
15	Danni per interruzioni del deflusso di acqua
16	Avvisi per la sospensione generale del servizio
17	Sospensione tecniche
18	Controlli tecnici
19	Oneri contrattuali
20	Esecuzione delle prese e posa contatori
21	Spese per le derivazioni
22	Opere conservative delle prese e accesso agli impianti
23	Contatori
24	Rubinetto di intercettazione
25	Sigillatura del contatore
26	Avviso guasto contatore
27	Sostituzione del contatore
28	Lettura dei contatori
29	Quota fissa
30	Impedimenti alla lettura dei contatori
31	Irregolare funzionamento del contatore
32	Verifiche del contatore
33	Impianti interni
34	Prescrizione del Comune
35	Condomini
36	Utenze condominiali
37	Calco dei consumi delle utenze condominiali

CAPO III°	
IMPIANTI SPECIALI	
Articolo	Descrizione
38	Idranti e bocche d'incendio private
39	Contratto di fornitura
40	Fatturazione per bocche antincendio private
41	Penalità per manomissione
42	Fontanelle pubbliche
43	Divieto di derivazioni

CAPO IV°	
PAGAMENTO CORRISPETTIVI, PENALITA', CONTROVERSIE, RIMBORSI, ESENZIONI, INTERVENTI.	
Articolo	Descrizione
44	Fatturazione e pagamenti
45	Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto
46	Rimborsi
47	Esclusioni ed esenzioni
48	Somministrazioni straordinarie e speciali
49	Consumi eccezionalmente elevati
50	Prelievi abusivi e sanzioni
51	Prelievi diversi
52	Contestazione delle infrazioni
53	Vertenze
54	Elezione di domicilio
55	Rappresentanza in giudizio
56	Recupero dei crediti

CAPO V°	
STRUTTURA	
Articolo	Descrizione
57	Sovrintendenza amministrativa\contabile\tecnica del servizio di acqua potabile
58	Servizio di riscossione

CAPO VI°	
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Articolo	Descrizione
59	Disposizioni transitorie
60	Normativa di rinvio
61	Foro competente
62	Efficacia del Regolamento ed entrata in vigore

MODULISTICA	
Mod.	Descrizione
1	Domanda
2	Contratto di concessione acqua
3	Domanda esclusione soggetti in condizione di grave disagio economico
Allegato	Usi di fornitura
Allegato	B-Tipologia di abuso
Allegato	C

CAPO I°

Norme Generali

Articolo 1: Erogazione di acqua potabile

1. L'erogazione di acqua potabile nel territorio del Comune di Pachino è effettuata per l'intervento del Comune stesso che vi provvede secondo quanto stabilito dai propri organi, nei limiti dell'estensione delle proprie reti e della potenzialità dei propri impianti.
2. ~~L'acquedotto di proprietà del Comune di Pachino viene gestito direttamente in economia,~~ ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera a) della Legge 8 Giugno 1990 n. 142, nelle more dell'applicazione della Legge n. 36/94 per come riscritta dal D.Leg.vo n. 152/2006 (Titolo II). Provvede alla conservazione, manutenzione e somministrazione di acqua potabile e all'esercizio delle opere e servizi complementari a chi ne fa domanda su apposito modulo fornito dal Comune, secondo le norme e condizioni del presente regolamento e dell'annessa tariffa.
3. Ai fini del presente Regolamento:
 - 3a) *l'Amministrazione Comunale assume la denominazione di "Comune";*
 - 3b) *l'Ufficio Tecnico Comunale - Servizi Tecnologici - assume la denominazione di "Servizio Tecnico";*
 - 3c) *l'Ufficio Entrate - Servizio Idrico - assume la denominazione di "Servizio Tributi".*
4. La rete di distribuzione idrica è normalmente realizzata e costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune di Pachino oppure mediante appalti specifici od in economia diretta.
5. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.
6. Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia sul suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dal "Servizio Tecnico", realizzati da personale specializzato sotto la sorveglianza del Servizio competente. Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del "Servizio Tecnico".
7. Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità del Comune di Pachino, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati
8. Per la peculiare tipologia territoriale di alcune Contrade a ridosso della borgata di Marzamemi, frazione di Pachino, ricadenti nel territorio del Comune di Noto, fin dove servite già da preesistente condotta adduttrice del Comune di Pachino, gli utenti possono richiedere l'allaccio alla rete idrica comunale nel pieno rispetto di tutte le norme e prescrizioni previste dal presente regolamento, fermo restando la propedeutica valutazione da parte del Servizio Tecnico e la disponibilità delle risorse idriche del momento, privilegiando, in caso di improvviso ammanco, i soli centri abitati di Pachino e frazione di Marzamemi. Il Comune di Pachino rimane obbligato a stipulare apposita convenzione con il Comune di Noto, per stabilire tempi, modalità e competenze su ambiti territoriali di intervento propri.
9. La mancata stipula della convenzione comporta l'automatica disapplicazione del precedente comma 8).
10. Il Comune e l'utente si obbligano a rispettare le condizioni del presente Regolamento.

Articolo 2: Tipi di forniture e relativi usi dell'acqua

1. Le forniture si distinguono essenzialmente in:

1a) **Forniture comunali per uso pubblico.**

Comprendono quelle concessioni idriche per edifici municipali, scuole, immobili adibiti a sedi di amministrazioni e/o Enti che gravino esclusivamente sul bilancio del Comune, pubblici servizi gestiti dal Comune, inaffiamenti stradali, giardini comunali, fontanelle, fontane, orinatoi, bagni e lavatoi comunali, idranti stradali, cacciate per lavaggio fognature ecc.

1b) **Forniture per tutti gli altri Enti e per i privati.**

Comprendono concessioni idriche per uso domestico e non, per bocche da incendio private, per uso commerciale e per ogni altro uso diverso dal punto 1a)

2. Per l'applicazione delle tariffe, le forniture di cui al comma uno sono così definite:

A) USO DOMESTICO URBANO RESIDENTE

B) USO DOMESTICO URBANO NON RESIDENTE

C) USO DOMESTICO EXTRA-URBANO

D) USO ASSIMILATO A DOMESTICO: *(Case di cura ed alberghi, ospedali-ospizi, caserme)*

E) USO ASSIMILATO A DOMESTICO *(Scuole private, Scuole Pubbliche superiori)*

F) USO INDUSTRIALE

G) USI DIVERSI EXTRA DOMESTICO *(box auto, usi condominiali, autorimesse, depositi, autofficine, esercizi commerciali)*

H) USI EXTRA DOMESTICI *(cantieri edili)*

I) USI EXTRA DOMESTICI SPECIALI *(bar, gelaterie, ristoranti, autolavaggi, lavanderie, stabilimenti commerciali, ecc)*

L) USI EXTRA DOMESTICI *(uffici ed immobili pubblici)*

M) USO ANTINCENDIO

N) ALTRI USI *(Servizio comunale di Fognatura e depurazione)*

O) QUOTE FISSE

Articolo 3: Misurazione dei consumi e tariffe

1. L'acqua, di norma, viene somministrata a contatore, fatte salve alcune eccezioni di cui al presente articolo.
2. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato unità il: **metro cubo**
3. Le somministrazioni d'acqua e le prestazioni accessorie si effettuano ai prezzi indicati dal canone o tariffa. Il canone costituisce il corrispettivo del servizio idrico.
4. I canoni e tutte le prestazioni accessorie attinenti al presente Regolamento, sono deliberate dall'Organo Comunale competente per ogni anno solare con provvedimento da emanarsi entro l'approvazione del bilancio di previsione e con effetto dal 1 gennaio dello stesso anno dell'esercizio finanziario in relazione al medesimo piano per gli interventi relativi al servizio.
5. Entro i termini e con le modalità di cui al comma precedente, lo stesso Organo Comunale dovrà determinare i vari diritti. Tali diritti potranno essere aggiornati ogni anno, in base all'indice ISTAT - F.O.I, relativo all'ultimo anno. In caso di mancata adozione del provvedimento da parte del Comune entro detto termine, si intendono prorogate i canoni, le tariffe, le prestazioni, i diritti diversi ecc., vigenti.
6. Le prestazioni di cui ai commi 3 e 4, diverse dalla fatturazione idrica, devono essere corrisposte a mezzo bollettino di c.c.p. postale nr. **11644960** intestato al Comune di Pachino - Servizio di Tesoreria, indicando la causale inerente alla tipologia delle

- prestazioni e/o diritti.
7. Al fine di garantire la copertura dei costi d'esercizio e di investimento, al miglioramento ed efficienza del servizio idrico integrato nel territorio di Pachino, nella fattura commerciale vengono indicate delle **"quote fisse"**, rapportate a fasce di consumi. Tali **"quote fisse"** potranno essere variate col variare dei suddetti costi e potranno essere adeguati alle variazioni del costo del servizio con le modalità di cui al precedente comma 5.
 8. Le predette quote fisse saranno determinate sulla base dei cicli di fatturazione prescelta dal Comune (*bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale*).
 9. Il contatore o il misuratore dei consumi idrici non si applica nei seguenti casi:
 - 9a. Alle prese d'acqua per bocche d'incendio ed idranti, per i quali è dovuto un canone fisso ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.
 - 9b. Alle utenze per usi provvisori ed occasionali per un periodo non superiore a 30 giorni, quando, a giudizio del Comune, sia opportuno concedere l'allaccio senza contatore, previo pagamento delle spese di realizzazione allaccio idrico e dei consumi stimati in via preventiva dall'Ufficio.
 - 9c. A discrezione del Comune, nei casi di cui all'art. 48 del presente Regolamento.
 10. La tariffa da applicarsi per gli usi di cui al precedente articolo 2, comma 2, in corrispondenza con l'avvio del servizio da parte del Comune di Pachino a seguito di migrazione per fallimento della SAI8 Spa, sarà quella di cui all'allegato **"USI DI FORNITURA"** e si riferirà a tutte le utenze già presenti e progressive alla assunzione del servizio vero e proprio, che tiene conto delle condizioni attuali del servizio medesimo e degli eventuali ratei di ammortamento incidenti.

Articolo 4: Variazione di tariffe e del Regolamento

1. Il Comune si riserva la facoltà di variare i canoni, le tariffe, i costi di allaccio, i diritti diversi, le penali, nonché tutte le disposizioni del presente Regolamento senza alcun obbligo di darne avviso agli utenti, bastando a tale scopo la pubblicazione del provvedimento del Comune nei modi di legge.

Articolo 5: Limiti di erogazione

1. L'acqua potabile viene somministrata dal Comune di Pachino entro i limiti di potenzialità dei propri impianti a tutti i soggetti passivi che ne facciano richiesta, la cui proprietà, sede o abitazione si trovi nel territorio comunale.
2. E' competenza del Servizio Tecnico stabilire il numero ed il diametro dei rubinetti di erogazione in funzione del numero delle unità immobiliari da servire.

CAPO II°

Gestione delle utenze

Articolo 6: Domanda di utenza

1. Le domande di fornitura di prima allaccio vanno redatte, in bollo, su apposito modulo "**Mod. 1**" fornito dal Servizio Idrico da cui risulti il tipo di utenza, secondo la classificazione dell'uso dell'acqua di cui all'art. 2, comma 2 e il luogo o la località di somministrazione.
2. La domanda dovrà essere inoltre accompagnata da:
 - 2a) *copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente alla data di presentazione della domanda.*
 - 2b) *copia del tesserino fiscale del richiedente rilasciato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;*
 - 2c) *visura catastale aggiornata dell'immobile oggetto della richiesta di fornitura;*
 - 2d) *per l'immobile di proprietà: atto di proprietà o titolo equipollente;*
 - 2e) *per l'immobile di nuova costruzione: copia della concessione edilizia*
 - 2f) *per l'immobile di vecchia costruzione: licenza edilizia o atto notorio indicante l'anno di costruzione*
 - 2g) *per l'immobile in locazione o in comodato gratuito: contratto di affitto o di comodato, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.*
 - 2h) *per l'immobile condominiale: verbale di assemblea condominiale di nomina amministratore.*
3. Con la presentazione della domanda l'utente si obbliga a sottostare, senza riserve ed eccezioni alcuna, alle condizioni e norme stabilite dal presente Regolamento e relative tariffe, canoni, prestazioni, diritti ecc., nonché a tutte le disposizioni tecniche ed amministrative emanate dal Comune di Pachino ed alle eventuali future modifiche che verranno apportate al presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'utenza comporti il passaggio delle tubazioni sulla proprietà di terzi, il richiedente deve unire alla domanda l'assenso, rilasciato dai terzi proprietari, all'attraversamento e alla costituzione della servitù di acquedotto.
5. Nel caso in cui non sia possibile ottenere in via bonaria l'assenso all'attraversamento, l'utente dovrà agire per ottenere la costituzione coattiva della servitù di acquedotto, fatti salvi i casi in cui il Comune di Pachino possa procedere d'autorità all'esecuzione dell'allacciamento per preminenti motivi di pubblico interesse.
6. Il contratto di fornitura si perfeziona con la firma che l'Organo competente del Comune appone sulla domanda di somministrazione, in segno dell'accoglimento della domanda medesima; l'utente ha sempre diritto di prendere visione del contratto presso il competente Ufficio Comunale e farsene rilasciare copia.
7. I contratti di somministrazione d'acqua, salvo quelli per usi temporanei, hanno durata annuale con scadenza il **31 Dicembre di ciascun anno**; la prima scadenza coincide comunque con il **31 Dicembre dell'anno in corso** del quale i contratti sono stipulati e si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, salvo disdetta da comunicare per iscritto almeno **(30) trenta giorni** prima con lettera raccomandata o con l'apposito modello predisposto dal Comune "**Mod. 1**".
8. Il contratto si intenderà disdetto o concluso dalla effettiva data di rimozione o comunque di controllo del contatore, che sarà effettuato dal Servizio Tecnico e/o Servizio Tributi entro i **(15) quindici giorni** successivi dalla data di ricezione della disdetta. I pagamenti dei canoni, sempreché i consumi non eccedano il minimo consumo, diritti e consumi relativi saranno

calcolati sino alla data di materiale chiusura dell'utenza.

9. Il Servizio Tributi, ove necessario, provvederà al conteggio delle eventuali morosità presenti ed alle riscossioni di canoni, diritti e consumi precedenti, che dovranno essere corrisposte dall'utente richiedente preventivamente alla richiesta di disdetta.
 10. Il titolare di un'utenza a contatore può richiedere la sospensione della fornitura; in tal caso il Comune procederà alla sigillatura del contatore e all'utente, per tutto il periodo della sospensione, sarà addebitata la sola quota fissa parametrata al ciclo di fatturazione, previo pagamento dei diritti di chiusura/apertura, determinati nei modi di cui al precedente art. 3.
-

Articolo 7: Cessione del contratto, dei locali e subentranza nella fruizione del servizio

1. L'utente non può cedere in alcun caso il contratto a terzi.
2. Gli utenti\concessionari che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati, devono richiedere al Comune la cessazione del contratto, comunicando nel contempo, per ottenere la cancellazione dalla lista di carico delle utenze dell'acqua, anche i dati anagrafici e il luogo di residenza dell'acquirente-utilizzatore del locale steso.
3. L'utente deve pagare il corrispettivo dei consumi registrati fino al momento in cui cesserà l'erogazione del servizio, oppure il corrispettivo corrispondente alla quota fissa fino alla scadenza contrattuale - cioè fino al 31 Dicembre dell'anno in cui viene comunicata la cessazione del contratto, ovvero fino alla data di regolare subentro di altro utente.
4. Dopo la richiesta dell'utente, il Comune cesserà l'erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo conto delle indicazioni fornite dall'utente, ma non risponderà di ritardi ad esso non imputabili o dovuti a cause di forza maggiore, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.
5. L'utente è tenuto inoltre a comunicare al Comune il recapito al quale quest'ultimo dovrà inviare la chiusura contabile dell'utenza.
6. L'utente che non osserverà quanto sopra, resterà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata e del canone corrispondente al consumo minimo contrattuale garantito dovuto dai subentranti che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il Comune, nonché di ogni altra spesa o diritti e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.
7. Nel caso di morte del titolare della concessione, gli eredi sono tenuti a comunicare al "Servizio Tributi", entro il **31 Dicembre**, l'avvenuto decesso e le conseguenti modifiche (cessazioni, vulture, altro) da apportare al contratto.
8. Gli eredi, nei confronti dei quali si applicano, in quanto compatibili, tutte le previsioni del presente articolo, sono solidalmente responsabili a norma di legge verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto; il Comune può far valere le sue pretese anche in solido nei confronti di uno solo degli eredi.
9. Resta salvo, nei casi di cui ai commi precedenti, il diritto del Comune di Pachino di sospendere immediatamente la fornitura.

Articolo 8: Vulture

1. Fermo restando che il precedente utente/proprietario ed i suoi eredi sono sempre responsabili in **"solido"** verso il Comune degli obblighi derivanti dal contratto, in alternativa alla comunicazione di cessazione del contratto, il nuovo proprietario, usufruttuario, locatario o, comunque, l'utilizzatore dell'abitazione o locale regolarmente allacciato alla rete idrica, può richiedere, su apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi e contenente le indicazioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento **"Mod. 1"**, la vultura dell'utenza, senza che il Comune

proceda al distacco e riallaccio dell'utenza stessa a favore del nuovo titolare; in questo caso, il richiedente la voltura dovrà provvedere alla firma del contratto ed al pagamento dei relativi diritti di voltura.

2. La voltura è gratuita e comporta la corresponsione dei soli oneri fiscali e spese previste, solo per i seguenti casi:
 - 2a) *tra persone dello stesso nucleo familiare;*
 - 2b) *per successione ereditaria;*
 - 2c) *per trasformazione della ragione o denominazione sociale;*
 - 2d) *per liquidatori o curatori fallimentari;*
 - 2e) *per co-intestazione di associazioni professionali*
3. In tutti gli altri casi sono dovute le relative spese di istruttoria per voltura utenze.
4. Nel caso che un utente trasferisce la residenza propria e quella della propria famiglia in un immobile del Comune di Pachino, l'Ufficio Anagrafe deve darne tempestiva comunicazione.
5. Se l'immobile è già servito di presa d'acqua, il nuovo utente, diverso tra coloro indicati al precedente comma 2, dovrà allegare alla propria richiesta, anche in copia fotostatica, quella di recesso del precedente utente, salvo che il Comune non sia già in possesso di detto recesso fra i propri atti.

Articolo 9: Disdetta di utenza e cessazione contratti

1. In caso di disdetta dell'utenza, l'utente cessante deve darne immediato avviso a mezzo di lettera raccomandata al Servizio Tributi del Comune, oppure recandosi presso il suddetto Servizio.
2. In ogni caso continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti, sino alla materiale chiusura della presa.

Articolo 10: Risoluzione di diritto del contratto di fornitura

1. La fornitura si intende revocata, senza intervento di atto alcuno da parte del Comune, quando per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri oltre un semestre.
2. La fornitura potrà essere riattivata solo previo pagamento di quanto dovuto oltre ai diritti di riattivazione stabiliti con le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Articolo 11: Morte dell'utente

1. In caso di morte del titolare dell'utenza, i suoi eredi o aventi causa, sono responsabili in solido verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal defunto.
2. Gli stessi eredi solidali sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di tre mesi, il Servizio Tributi del Comune dell'avvenuto decesso e uno può subentrare direttamente nel contratto di somministrazione, senza alcun onere.

Articolo 12: Fallimento dell'utente

1. In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato in cui il Comune ne venga comunque.
2. Gli stessi sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di **tre mesi**, il Servizio Tributi del Comune dell'avvenuto decesso e uno può subentrare direttamente nel contratto di somministrazione, senza alcun onere.

Articolo 13: Condizioni di somministrazione

1. La somministrazione dell'acqua viene effettuata alle condizioni previste dalla tariffa.
2. Il Comune si riserva il diritto di eseguire i lavori direttamente in economia o tramite

convenzione con ditte esterne qualificate, a spese dei concessionari, in base ad apposita tariffa a parte determinata o deliberata, dalla tubazione stradale sino al contatore. Quest'ultimo rimane a carico del richiedente. E' escluso in modo assoluto ogni altro sistema di misura.

3. La predetta tariffa potrà essere variata ogni anno dall'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
4. In caso di mancata adozione del provvedimento da parte del Comune di cui al comma precedente si intendono prorogate tutto ciò che è in vigore nell'anno precedente.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di allaccio e comunque nel più breve tempo possibile, il Servizio Tecnico eseguirà un sopralluogo ove devono eseguirsi i lavori e determinerà l'entità del costo di realizzazione allaccio idrico in base alla distanza fra il punto di prelievo e di contatore. Tale somma dovrà essere versata anticipatamente al Comune tramite bollettino di conto corrente postale intestato al Comune medesimo prima dell'effettuazione dei lavori.
6. L'utente inizierà a pagare i corrispettivi fissati per la fornitura, non appena ultimate e pronte a funzionare le opere relative alla presa e al collocamento del contatore e sua sigillatura da parte del Servizio Tecnico, in modo da impedire ogni manomissione o rimozione arbitraria.
7. Per sostituzione contatore, vulture utenze, disdette, chiusure e riapertura contatore, verifica dello stesso, istruttoria pratica e quant'altro disciplinato dall'apposito provvedimento, l'utente dovrà corrispondere un compenso o diritto.

Articolo 14: Divieto di impiegare l'acqua per usi diversi dal contratto di fornitura

1. Nessun utente potrà usufruire dell'acqua per uso diverso da quello richiesto nella domanda di fornitura.
2. E' vietato in particolare alle utenze domestiche o assimilate, impiegare l'acqua per innaffiare giardini, orti, cortili, strade ecc. salvo speciale concessione.
3. Verificandosi la necessità di usufruire dell'acqua per altri usi, cessando o meno quello originario, occorrerà ottenere preventivo nulla-osta da parte del Servizio Tributi dopo aver apportato le necessarie modifiche al contratto.

Articolo 15: Danni per interruzioni del deflusso di acqua

1. Il Comune, pur impegnandosi a provvedere agli interventi di competenza nei tempi tecnici indispensabili, non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzioni di pressione dipendenti da forza maggiore o dalle riparazioni alle opere di condotta. In tali casi l'utente non potrà pretendere risarcimenti o rimborsi.

Articolo 16: Avvisi per la sospensione generale del servizio

1. In caso di sospensione generale del servizio di fornitura, il Comune di Pachino ne darà notizia, possibilmente in tempo utile, con le modalità ritenute più opportune, tali comunque da assicurare la massima divulgazione del fatto entro i limiti del territorio servito.

Articolo 17: Sospensioni tecniche

1. Il Comune può, per esigenze di servizio, per esecuzione di opere pubbliche anche estranee alla rete di distribuzione, per necessità igieniche o per cause di forza maggiore, sospendere l'erogazione dell'acqua per il periodo strettamente necessario in dipendenza delle suddette necessità senza che l'utente possa vantare alcun diritto a indennizzi o risarcimenti per eventuali danni.

Articolo 18: Controlli tecnici

1. Il Comune si riserva la facoltà di controllare ed ispezionare a mezzo dei propri incaricati, anche senza preavviso, gli impianti e gli apparecchi destinati alla condotta e alla distribuzione dell'acqua nei fabbricati.
2. In caso di rifiuto ingiustificato, si procederà d'Ufficio all'interruzione del servizio con un termine di preavviso di almeno **otto giorni**. Per il ripristino del servizio interrotto a causa di colpa dell'utente, questi dovrà pagare il diritto di riallaccio, stabilito con provvedimento del Comune, nei modi e termini di cui all'art. 3.

Articolo 19: Oneri contrattuali

1. Sono ad esclusivo carico dell'utente qualsiasi spesa per: bolli, imposte, tasse, contributi e diritti sui contratti e sulle forniture dell'acqua e della fognatura.

Articolo 20: Esecuzione delle prese e posa contatori

1. Le opere di derivazione dell'acqua dalla condotta principale stradale e relativi accessori fino al rubinetto di arresto dopo il contatore, verranno realizzati da personale del Comune o da Ditta convenzionata.
2. I contatori verranno posti in opera nella proprietà dell'utente, in prossimità della linea di confine, in opportuna nicchia esterna da ricavarsi nella muratura nel piano terra dell'immobile ed in prossimità dell'ingresso, in posizione idonea alla loro lettura e conservazione.
 - 2a) *Nei casi di proprietà recintate, l'utente è tenuto a concedere al Comune un apposito vano e/o locale per le utenze centralizzate, o un idoneo manufatto al limite della proprietà, per l'installazione delle apparecchiature necessarie all'esecuzione della fornitura.*
 - 2b) *Tali locali o manufatti devono essere sempre accessibili al personale preposto al servizio e con accesso diretto da strada aperta al pubblico.*
 - 2c) *Il Comune ha facoltà di procedere allo spostamento del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso, inaccessibile o non adatto al proprio personale.*
3. I contatori sono in ogni caso collocati prima di autoclavi o impianti di sollevamento eventualmente necessari per l'alimentazione degli edifici.
4. Per l'installazione dei contatori in via eccezionale all'interno dei fabbricati, la tubazione in acciaio che immette al misuratore sarà a vista, ispezionabile.

Articolo 21: Spese per le derivazioni

1. Le spese per le derivazioni fino all'alloggiamento del contatore compresi e per ogni eventuale modifica sono realizzati dal Comune o da Ditta convenzionata.
2. Le prese, ossia le opere di derivazione dalle tubazioni stradali o di rete sino al contatore e al suo alloggiamento compreso, restano di proprietà del Comune.

Articolo 22: Opere conservative delle prese e accesso agli impianti

1. Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti alle opere di presa fino al pozzetto o nicchia del contatore compresi, sono a carico del Comune.
2. E' fatto divieto altresì installare pompe ed impianti di sollevamento con attacchi diretti alle tubazioni collegate alle reti di distribuzione.
3. Il Comune ha sempre il diritto d'ispezionare nel rispetto delle leggi vigenti, a mezzo di suoi incaricati, senza avviso e in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione ed alla misurazione dell'acqua nelle abitazioni e negli stabili.
4. In particolare dovrà sempre essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura e della

eventuale verifica dei contatori e degli allacci fognari.

5. Il rifiuto di far eseguire tali verifiche sarà verbalizzato dagli incaricati e darà diritto al Comune alla sospensione immediata del servizio.

Articolo 23: Contatori

1. Il contatore, a lettura diretta, dovrà essere acquistato dall'utente a proprie spese il quale provvederà alla cura e alla sua manutenzione. Nel caso di guasto o di imperfetto funzionamento comunicato o accertato dal Servizio Tecnico e/o dal Servizio Tributi, l'utente dovrà comprarne un altro e registrarlo. Il Comune provvederà alla sua installazione ed apposizione dei sigilli.
2. L'utente deve proteggere il contatore e relativi manufatti da qualunque danno e curarne la pulizia e la sorveglianza.

Articolo 24: Rubinetto di intercettazione

1. Subito a valle del contatore, l'utente è tenuto ad acquistare a sue spese un rubinetto di intercettazione e una valvola unidirezionale, in modo da evitare ritorni d'acqua in rete.
2. I superiori accessori saranno installati da personale comunale o da Ditta convenzionata.

Articolo 25: Sigillatura del contatore

1. Ogni contatore sarà piombato con sigillo da parte del Servizio Tecnico e/o Servizio Tributi.
2. La rottura del sigillo darà luogo al risarcimento da parte dell'utente di tutte le spese inerenti al ripristino del nuovo sigillo, salvo ogni altra azione di legge e l'addebito dei consumi, determinato anche induttivamente.

Articolo 26: Avviso di guasto del contatore

1. In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l'utente avrà l'obbligo di darne immediato avviso al Servizio Tecnico e/o al Servizio Tributi affinché si possa provvedere ad individuare e rimuovere le cause. Ai fini della determinazione dei consumi, si applica di norma l'art. 31 del presente Regolamento.
2. In caso di mancato rispetto da parte dell'utente dei dettami di cui al precedente art. 23, ovvero per qualsiasi motivo non imputabile al Comune dovuta a negligenza dell'utente stesso, il contatore non è stato sostituito per cui è impossibile determinare il consumo, si considera in bolletta "un consumo presunto per utenza" pari a mc. 50 di acqua, fognatura e depurazione, per ogni componente della famiglia/utente risultante anagraficamente residente che fa uso dell'utenza guasta, comprensivi di oneri riflessi, quest'ultimi se ed in quanto dovuti e, per i non residenti, con le modalità di cui all'art. 50, comma 6, lett. 6b), del presente Regolamento.
3. Le modalità applicative di cui al presente comma, hanno decorrenza a valere con il ruolo 2014 e non hanno effetto per le abitazioni risultanti per l'intero anno, chiuse, disabitate, dichiarate tali con provvedimento del Comune in quanto inagibili. Solo per queste tipologie, in presenza di punto presa idrica in atti del Comune, l'utente/proprietario è tenuto a pagare l'importo della quota fissa, salvo disdetta del contratto.

Articolo 27: Sostituzione del contatore

1. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla sostituzione del contatore quando lo ritenga opportuno sempre tramite preavviso e giustificato motivo.

Articolo 28: Lettura dei contatori

1. Alla lettura e registrazione dei consumi sono incaricati appositi dipendenti comunali o altro

- personale individuato ed autorizzato dall'Amministrazione stessa.
2. Il personale che procede alla lettura dei contatori o che debba comunque accedere alle proprietà private sarà munito di apposita tessera di riconoscimento con fotografia e logo rilasciata dal Comune.
 3. Le letture dei contatori saranno effettuate di norma due volte l'anno dal personale di cui al comma 1.
 4. E' facoltà dell'Amministrazione, sulla base delle proprie disponibilità di personale, prevedere le letture anche più volte l'anno.
 5. Sarà istituito un numero telefonico verde (gratuito) per la comunicazione dei consumi da parte degli utenti oppure tramite e.mail o pec.
 6. I contatori attualmente esercizio sono di due tipi:

6a) Contatore a lettura diretta

Questo tipo di contatore riporta esattamente i metri cubi consumati fino a quel momento. La lettura si esegue leggendo le cifre intere (quelle prima di un'eventuale virgola) da sinistra verso destra. Se l'ultima cifra non fosse allineata alle altre si prende quella inferiore. Le lancette in questo caso non vanno lette.

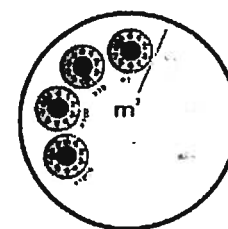


Contatore a lettura diretta

6b) Contatore a lancette

Le lancette da leggere sono solo quelle nere: il contatore va letto in senso orario, da sinistra a destra, cominciando dalla lancetta che indica le migliaia (x 1000).

La lancetta si troverà quasi sempre posizionata tra due numeri: si prende il numero più piccolo. Per esempio in questo caso la lancetta delle migliaia è posizionata tra il sette e l'otto quindi si prenderà il valore 7. Con lo stesso metodo si procede a leggere le centinaia (x100), le decine (x10) e le unità (x1). La lettura nell'esempio è mc. 7848.



Contatore a lancetta

7. Gli utenti già possessori di contatore a lancetta possono procedere alla sostituzione con il tipo a lettura diretta, previa richiesta di sostituzione sull'apposito modello "Mod. 1" in dotazione al Servizio Tributi, corredato da fotografia o certificazione idonea della matricola contatore e dell'ultima lettura presente del contatore che si va a sostituire.
8. Alla lettura potrà assistere l'utente o un suo familiare, al quale il rilevatore, se richiesto, dovrà comunicare verbalmente le cifre rilevate.
9. Il personale di detto Servizio ovvero il rilevatore, non trovando in casa l'utente, lascerà un avviso di avvenuta visita ed il contestuale invito ad inviare la lettura del contatore all'Ufficio preposto.
10. Il Comune ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento letture di controllo dei contatori.
11. L'addebito dei consumi sarà effettuato nei modi e tempi stabiliti dal Comune con apposito e specifico provvedimento, mediante emissione di fatturazione dei consumi, a metri cubi interi, le frazioni verranno comprese nella fatturazione successiva.
12. In casi eccezionali quando, per carenza di personale o per altri particolari motivi, non sia possibile procedere altrimenti, il Comune dovrà garantire almeno una lettura all'anno con separato addebito dei consumi.

Articolo 29: Quota fissa

1. Qualora il consumo del periodo considerato sia pari a zero e che tale consumo sia stato determinato da improvviso guasto del contatore, né da negligenza dell'utente, comunque per qualsiasi motivo non imputabile al Comune, l'utente sarà tenuto a pagare ugualmente l'importo della quota fissa con la periodicità della fatturazione.
 2. E' facoltà del Comune, qualora la fatturazione della quota di cui al comma uno sia economicamente dispendiosa, la stessa più essere accumulata ad una o più fatturazioni successive.
-

Articolo 30: Impedimenti alla lettura dei contatori

1. Nei casi in cui risultasse impedita la lettura del contatore per cause determinate dall'utente, il consumo verrà stabilito nei modi indicati dal successivo articolo.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti previsti dal Regolamento ed ogni azione civile e penale, qualora il fatto sia dovuto a dolo dell'utente (sanzione massima).

Articolo 31: Irregolare funzionamento del contatore

1. In caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore, il consumo verrà commisurato, se nel primo anno di esercizio, sulla media dei consumi dei mesi anteriori a quello della constatazione dell'errore o della mancata lettura; se negli anni successivi, sulla media dei consumi del secondo semestre dell'anno precedente.
2. Il consumo non sarà comunque inferiore al costo fisso di garanzia del servizio previsto dalla tariffa.
3. Nel caso in cui non si abbiano precedenti letture, verrà addebitato un importo pari ai consumi stimati comunque non inferiori al costo fisso di garanzia del servizio previsto dalla tariffa.

Articolo 32: Verifiche del contatore

1. L'utente che ritenesse inesatte le indicazioni dei consumi del contatore, potrà domandare ed ottenere, inviando una foto o una comunicazione scritta dei consumi rilevati con l'esatta indicazione della matricola del contatore.
2. Qualora dalla verifica risultasse una indicazione di consumo superiore al 10% della reale erogazione, l'utente avrà diritto al rimborso delle somme pagate in più per maggiori consumi addebitatigli per tale errore. Su richiesta dello stesso utente la eccedenza contabilizzata potrà essere portata in detrazione nella fatturazione successiva.
3. Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità d'acqua erogata, sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento in base alla media delle letture dei periodi precedenti. In questo caso il Comune autorizzerà l'utente a sostituire il contatore secondo le norme del presente regolamento.
4. Se l'accertamento del non funzionamento del contatore avviene nella prima verifica, all'utente sarà addebitato solo il costo fisso di garanzia del servizio, autorizzando l'utente a sostituire il contatore secondo le norme del presente regolamento.
5. La presentazione della domanda per la verifica di un contatore non dà diritto a ritardare il pagamento del consumo indicato dal contatore stesso, salvo eventuale rimborso.

Articolo 33: Impianti interni

1. Gli impianti interni di distribuzione e i relativi apparecchi all'interno degli immobili sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità degli utenti.
-

Articolo 34: Prescrizione del Comune

1. Nell'esecuzione degli impianti interni, l'utente dovrà uniformarsi alle prescrizioni che il **Servizio Tecnico** riterrà necessario stabilire nell'interesse del servizio **medesimo**, oltre alle disposizioni in maniera igienico-sanitaria.
2. L'utente deve inoltre, sia all'interno che all'esterno, evitare accostamenti tra le tubazioni dell'acqua potabile e le condutture di qualunque tipo.
 - 2a) *E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabili e/o altro acquedotto o comunque commiste a sostanze esterne.*
 - 2b) *E' vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.*
 - 2c) *E' vietato usare l'impianto idrico come presa di terra di impianti elettrici interni.*
 - 2d) *E' vietato l'inserimento diretto delle pompe sulle tubazioni derivate dalle condotte stradali.*
3. Qualora gli impianti non fossero conformi alle disposizioni, il Comune potrà riservarsi di sospendere la somministrazione dell'acqua fino a che le prescrizioni stesse non vengano adempiute. Il Comune chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dall'inosservanza del presente articolo.

Articolo 35: Condomini

1. Definizione:
 - 1a) *Agli effetti del presente Regolamento, per condominio si intende un unico corpo di fabbricato esteso in verticale sul almeno due piani e con un minimo di quattro unità immobiliari distribuite nei piani stessi.*
 - 1b) *Per "unità immobiliare" si intende una porzione di edificio predisposta per alloggio di una famiglia o per lo svolgimento di una attività commerciale, professionale o artigianale, munita di servizio idrico indipendente.*
 - 1c) *Un unico edificio fino a 3 unità immobiliari può essere dimensionato con una singola presa idrica e un solo contatore, salvo diversa scelta degli utenti che provvederanno a differenziare e separare i singoli impianti secondo le disposizioni della struttura tecnica comunale.*

Articolo 36: Utenze condominiali

1. L'utenza condominiale può essere unica e disporre di un unico contatore.
2. Altri apparecchi per la misurazione dell'acqua installati all'interno delle unità immobiliari, potranno essere utilizzati per le letture solo nei casi previsti dal presente articolo.
3. L'installazione dei contatori nei condomini è a carico di ciascun condomino.
4. Per condomini composti fino ad un massimo di otto unità immobiliari, potrà essere concessa la facoltà di opzione per l'applicazione delle singole utenze.
5. Le norme di cui sopra, possono essere estese anche ai condomini orizzontali, qualora le condizioni di gestione del servizio rendano più conveniente tale forma.

Articolo 37: Calcolo dei consumi delle utenze condominiali

1. Su tutte le utenze idriche verrà applicata la vigente tariffa, secondo contratto, in base al consumo rilevato dal misuratore installato e sigillato a cura del Servizio Tecnico e/o Servizio Tributi.
2. Per le utenze singole la procedura consiste nel rilievo periodico delle letture a contatore e nella applicazione della relativa tariffa con il conseguente calcolo per risalire all'importo da far pagare all'utente.
3. Per le utenze condominiali si procederà al calcolo dei consumi secondo le seguenti due

modalità distinte e separate, da fissare preventivamente all'atto dell'accertamento e collaudo dell'impianto interno da parte del Servizio Tecnico e da indicare chiaramente sul contratto:

- 3a) Impianto dotato di un unico contatore condominiale, immatricolato e sigillato a cura del Servizio Tecnico e/o Servizio Tributi. La lettura del contatore darà modo di determinare l'incidenza della quota della singola utenza quale quoziente ottenuto dividendo il consumo globale per il numero delle unità immobiliari dell'intero fabbricato. Tale utenza condominiale obbliga in solido, nei confronti del Comune, tutti i conduttori delle unità immobiliari indicate in contratto, anche se disabilite od utilizzate da una o più persone. ~~Eventuali contatori interni, non accettati e riconosciuti dal Comune, sono da ritenere utili semplicemente ai fini di rapporti interni fra i condomini stessi. Il costo fisso di garanzia del servizio per questo tipo di utenza condominiale verrà calcolato moltiplicandolo per le unità immobiliari esistenti nel complesso, salvo le utenze con contatori guasti o illeggibili, alle quali verrà applicata la disposizione di cui all'art. 22;~~
- 3b) Impianto dotato di contatore principale condominiale e di contatori derivati, tutti regolarmente immatricolati e sigillati a cura del Servizio Tecnico e/o Servizio Tributi. Si procederà a rilevare la lettura del contatore principale comparandola con la somma delle varie letture ai singoli contatori di tutte le unità immobiliari. Nel caso di perfetta coincidenza non resterà altro che applicare ad ogni singola utenza il proprio consumo ed all'utenza condominiale nessun consumo. Nel caso che la lettura al contatore principale risultasse maggiore, tale differenza sarà addebitata all'utenza condominiale e tutti i conduttori saranno in solido tenuti a corrispondere il saldo relativo al Comune, salvo le utenze con contatori guasti o illeggibili, alle quali verrà applicata la disposizione di cui all'art. 22.

C A P O III°

Impianti speciali

Articolo 38: Idranti e bocche antincendio private

1. Il Comune potrà concedere speciali derivazioni per bocche antincendio con comando manuale od automatico, previa presentazione da parte dell'utente di relativa domanda corredata dello schema di installazione delle bocche stesse a firma di un Tecnico abilitato, nonché delle eventuali prescrizioni e pareri del competente Comando dei VV.F.
2. Le valvole di chiusura degli idranti e bocche antincendio verranno munite di sigilli posti dal Servizio Tecnico.
3. Ogni qualvolta si utilizzi una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro sette giorni, affinché quest'ultimo provveda alla risigillatura. Il Comune comunque non assume alcuna responsabilità circa la pressione e la portata dell'acqua al momento dell'uso.
4. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.
5. Il Comune si riserva la facoltà di installare contatori o particolari dispositivi segnalatori di prelievo su tutte le bocche antincendio private preesistenti. In caso di usi impropri da parte dell'utente, il Comune ha diritto di richiedere, a titolo penale, tutte le spese di verifica sostenute per ogni bocca di incendio manovrata.
6. Per le nuove utenze il Comune, solitamente al limite della proprietà privata ed in luogo accessibile, provvederà all'installazione di una saracinesca aperta, di una adeguata valvola di ritegno e di idoneo contatore. Tutte le opere necessarie all'allaccio saranno a carico dell'utente e dovranno essere corrisposte al Comune all'atto della stipula del contratto a mezzo bollettino postale sul conto n. 11644960 intestato al Comune.
7. L'utente, sia nel caso in cui abbia provveduto da se alla esecuzione dell'impianto a valle del gruppo saracinesca-contatore di cui al comma precedente, che nel caso in cui (previa sia espressa richiesta e pagamento dei lavori necessari) vi abbia fatto provvedere al Comune, è in ogni caso responsabile della manutenzione dell'impianto stesso e dovrà provvedere pertanto alla tempestiva riparazione di eventuali perdite, in caso contrario vi provvederà il Comune a spese dell'utente.
8. Le utenze preesistenti saranno adeguate man mano al presente standard.
9. Il Comune potrà autorizzare l'utente ad allacciare a sue spese, esclusivamente all'impianto della bocca antincendio e previo inoltre abilitato, nonché delle eventuali prescrizioni e pareri del Comando dei VV.F. un idoneo serbatoio di accumulo dal quale potrà approvvigionarsi in caso di necessità.
10. Da tale serbatoio pescheranno esclusivamente le pompe di sopraelevazione di pressione per gli impianti antincendio privati che potranno essere alimentate da un idoneo gruppo generatore autonomo di corrente. In ogni caso si dovrà assicurare che la condotta di alimentazione del serbatoio sia sempre e comunque al di sopra del massimo livello del pelo liquido.
11. Il Comune comunque non risponderà in nessun caso del corretto funzionamento e dell'esercizio dell'impianto.

Articolo 39: Contratto di fornitura

1. Per l'installazione e l'uso di bocche antincendio, l'utente deve stipulare un apposito contratto, distinto da quello relativo ad altri usi.

Articolo 40: Fatturazione per bocche antincendio private

1. Per ogni bocca antincendio privata tenuta costantemente in pressione di rete sarà corrisposto
-

- un canone di acquedotto forfetizzato stabilito dal Comune con le modalità di cui all'art. 3.
2. Qualora il contatore registrasse consumi non riferibili all'uso specifico per il quale l'acqua è destinata, i relativi consumi saranno determinati ed addebitati alla massima tariffa vigenti per gli usi extra domestici di cui alla lettera M dell'art. 2 del presente regolamento ed andranno a sommarsi al canone comunque dovuto.

Articolo 41: Penalità per manomissione

1. Qualunque manomissione nell'uso degli idranti e bocche d'incendio comporta da parte dell'utente il versamento di una indennità a favore del Comune equivalente al prezzo del canone annuo di dieci bocche antincendio o idranti, oltre al rimborso dei danni subiti dal Comune e delle spese da sostenersi per il ripristino.

Articolo 42: Fontanelle pubbliche

1. Tutte le fontanelle pubbliche saranno munite di contatore e per le stesse valgono le norme relative alle pubbliche utenze.

Articolo 43: Divieto di derivazioni

1. E' vietato derivare acqua dalle fontanelle pubbliche con tubazioni fisse o mobili per addurle fuori dal loro pozzetto di scarico (salvo l'uso d'acqua per opere di somma urgenza, piccoli incendi ecc.).
2. Il Comune si riserva a carico di chi danneggiasse o ne impedisse il regolare funzionamento eventuali azioni di legge.

C A P O IV°

Pagamento corrispettivi, penalità controversie, rimborsi, esenzioni, interventi

Articolo 44: Fatturazione e pagamenti

1. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato unità il: **metro cubo**.
2. ~~Le letture dei contatori, saranno effettuate ogni semestre solare; la emissione di fatturazione commerciale avrà sarà di identica scadenza con eventuale conguaglio sulla seconda fatturazione e sarà accompagnata da bollettino di conto corrente postale finalizzato e premarcato o altra modalità di legge.~~
3. Il Comune si riserva il diritto di effettuare letture intermedie come pure può variarne la periodicità e il ciclo di fatturazione.
4. L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore nel rispetto dei singoli contratti di fornitura.
5. Nella fattura commerciale saranno riportate tutte quelle notizie e informazioni utili all'esatta individuazione dell'utenza e dell'utente, i consumi, la matricola del contatore, le tariffe applicate e comunque ogni e qualsiasi informazione sia su pagamenti e letture pregresse, eventuali numeri di telefono e recapiti vari.
6. L'utente che non avesse ricevuto la bolletta\fattura o l'avesse smarrita, potrà procurarsene il duplicato direttamente presso il Servizio Tecnico del Comune che la rilascerà gratuitamente, ferma restando la regolare scadenza di pagamento.
7. La intestazione della fattura commerciale e relativo bollettino di pagamento a soggetto diverso dal reale fruitore del servizio, per inadempienza dell'utente originale per voltura o altro motivo, ma ancora presente in atti d'Ufficio del Comune, non esonera l'inadempiente dal pagamento, come pure gli eventuali reclami in corso non sospendono l'obbligo per l'utente di effettuare i pagamenti scaduti ed i successivi. Nel caso di accoglimento del reclamo non verrà applicata alcuna mora.
8. Tutte le fatture devono essere pagate nei termini e secondo le modalità previste dal Comune a mezzo bollettini di conto corrente postale premarcati e precompilati
9. Il Comune può variare la forma di riscossione in qualsiasi momento.
10. Se il pagamento viene effettuato oltre i termini previsti, il Comune applica gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento Generale delle Entrate per la tardiva riscossione di tutti i tributi dell'Ente, le eventuali maggiori spese di esazione nonché una sanzione del **30%** qualora il ritardo nel pagamento sia superiore ai **30 giorni**.
11. Nel caso perduri il mancato pagamento delle fatture/bollette, il Comune dovrà conformarsi alla seguente procedura per il recupero delle somme vantate a credito nei confronti dell'utenza:
 - 11a) *un primo sollecito di pagamento sulla bolletta successiva a quella di cui non si è avuto il pagamento;*
 - 11b) *invio di una lettera di sollecito dopo sei mesi dall'emissione della prima bolletta;*
 - 11c) *incarico ad un legale, per il recupero coattivo, dopo un mese dalla lettera di sollecito;*
 - 11d) *invio del preavviso di distacco, in caso di persistente mancato pagamento, dopo un mese dalla diffida del legale;*
 - 11e) *interruzione della fornitura, decorsi giorni quindici dal ricevimento del preavviso di distacco;*
 - 11f) *inizio delle azioni legali per il recupero di quanto dovuto.*
12. Per riattivare l'erogazione l'utente dovrà provvedere oltre alla regolarizzazione delle bollette morose, anche al pagamento delle spese di sospensione e riattivazione dell'utenza fissati dalle

tariffe in vigore.

13. Trascorsi **(60) sessanta giorni** dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua senza che l'utente abbia provveduto a saldare la morosità, il Comune ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di revocare unilateralmente il contratto, rimanendo comunque esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o a cose che da ciò potessero derivare.
14. Qualora il contratto sia stato revocato, per riattivare la concessione l'utente moroso, oltre al pagamento delle spese di sospensione e riattivazione e di tutte le altre somme a credito del Comune, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto sostenendo i relativi oneri; tale disposizione si applica anche quando la richiesta di allaccio, per la medesima unità, venga presentata da un familiare convivente o da un erede dell'utente moroso.
15. Il Comune può concedere, su motivata richiesta dell'utente, rateazione di legge nei pagamenti delle bollette il cui importo superi notevolmente quello normale.

Articolo 45: Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

1. Il Comune si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua potabile:
 - 1a) *Quando specificatamente previsto da un contratto di tipo interrompibile;*
 - 1b) *Quando l'impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Comune e l'utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Comune medesimo;*
 - 1c) *Quando non venga regolarmente pagata la fattura;*
 - 1d) *Quando venga impedito l'accesso al personale del Comune per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni;*
 - 1e) *Qualora la fornitura avvenga relativamente ad immobili non in regola con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità;*
 - 1f) *Quando vengano manomessi i sigilli del misuratore;*
 - 1g) *Quando l'immobile non è allacciato alla pubblica fognatura in zone servite dalla rete stessa o nel caso del mancato rispetto di norme, anche regolamentari, relative agli allacci alla rete fognaria;*
 - 1h) *Quando il contratto di affitto o di comodato d'uso sia difforme ai dettami di cui all'art. 5 del D.L. 47/2014, convertito in legge 80/2014*
 - 1i) *In ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento o di altre norme legge.*
2. Le spese di sospensione e riattivazione fanno sempre carico all'utente che deve pagare i relativi costi e risarcire gli eventuali danni.
3. In ogni caso l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.
4. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile in caso di inadempienza agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 26, 37, 38, 44 del presente Regolamento, od in caso di prelievo fraudolento.
5. Se il Comune si avvale della facoltà di risolvere il contratto, l'utente deve versare subito l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e risarcire gli eventuali danni.
6. In caso di violazione degli art. 14 e 44 o di prelievo fraudolento, il Comune può sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con l'utente anche per altri servizi da esso erogati e risolverli di diritto.

Articolo 46: Rimborsi

1. Il rimborso del canone o di altra entrata attinente al presente servizio, versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del Servizio **Entrate** su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio se direttamente riscontrato.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dall'avvenuto pagamento e deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro **(3) tre anni** dalla data dell'avvenuto pagamento.

Articolo 47: Esclusioni ed esenzioni

1. Sono esclusi dal pagamento del canone idrico, anche se regolarmente allacciati alla rete comunale nel rispetto e con le modalità di cui al presente Regolamento:
- 1a) Edifici o loro parti adibiti all'esercizio del culto riconosciuto dallo Stato ed i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantori, sacrestie, narteci e simili);*
 - 1b) Il Cimitero Comunale;*
 - 1c) I locali di proprietà del Comune adibiti ad Uffici propri o locali privati in locazione al Comune per fini istituzionali, salvo che tale utenza, in base alla tipologia dell'impianto interno, non fornisca acqua ad altri locali o abitazioni dell'utente. In tal caso il Servizio Tecnico, dovrà relazionare al Servizio Tributi sulle modalità tecniche ed operative al fine di stabilire la quota parte di consumo effettivo da addebitare all'utente;*
 - 1d) Gli impianti sportivi comunali in cui si svolge l'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali;*
 - 1e) I locali di proprietà o utilizzati da Associazioni senza fine di lucro (O.N.L.U.S.), di cui all'art. 10 del D.Leg.vo 04/12/1997 n. 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritti all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, culturali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative o sportive. Tale esclusione non opera qualora sullo stesso immobile insiste o dovesse insistere altra utenza diversa dalla presente, fruitrice di analogo servizio con lo stesso misuratore e la tipologia dell'impianto idrico interno non permetta l'autonoma e indipendente fruizione del servizio tale da rendere difficoltoso il consumo effettivo della quota parte da addebitare all'altra. In sede di stipula di nuovo o voltura di contratto di somministrazione, a cui le Associazioni sono comunque obbligate, dovranno produrre a corredo, certificazione probatoria di iscrizione come sopra stabilita.*
2. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un'esenzione dal pagamento del canone idrico, fognario e di depurazione, agli effetti del presente regolamento.
3. Tali soggetti sono le persone anziane sole, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico e di indigenza o in possesso di un reddito complessivo non superiore alla pensione minima INPS, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.
4. L'esenzione di cui ai comma 1 e 3, non ha effetto retroattivo e si applica a seguito di regolare dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, come predisposta e distribuita gratuitamente presso l'Ufficio Entrate del Comune.
5. Tale dichiarazione, compilata in ogni sua parte e regolarmente sottoscritta deve essere presentata sempre al medesimo Ufficio Entrate, secondo il seguente calendario:
- 5a) soggetti di cui al comma 1: entro il 20 gennaio successivo all'avverarsi del presupposto legittimante l'esenzione, pena l'esclusione e, a differenza della lettera a), del presente comma 5 non va annualmente ripetuta.*
 - 5b) soggetti di cui al comma 3: entro il 20 gennaio successivo all'avverarsi del presupposto legittimante l'esenzione. Tale dichiarazione, entro la stessa data deve essere annualmente ripetuta, pena l'esclusione.*

Articolo 48: Somministrazioni straordinarie e speciali

1. Per somministrazioni d'acqua straordinarie o per usi speciali verranno stipulate di volta in volta delle tariffe da concordarsi e da stabilirsi con provvedimento del Comune.

Articolo 49: Consumi eccezionalmente elevati

1. Qualora, per guasti e perdite dell'impianto a valle del contatore, si verifichino consumi eccezionalmente elevati, all'utente che dimostri l'esistenza di un guasto che abbia causato elevate perdite d'acqua e che non sia imputabile a sua grave negligenza, può essere concessa, su richiesta motivata e solo per una volta, il pagamento di un corrispettivo calcolato sulla media dei consumi degli ultimi due semestri.

Articolo 50: Prelievi abusivi e sanzioni

1. Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi o in modo difforme da quanto previsto dal contratto di concessione e dal presente Regolamento, è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente Regolamento.
2. Quando l'utilizzo abusivo avvenga usufruendo di un'utenza "disdettata" oppure "chiusa" con apposizione di sigilli o quando vengono "rimossi" o "manomessi i sigilli del contatore o della saracinesca", il Comune dispone la cessazione dell'utenza abusiva e il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti con denuncia all'Autorità Giudiziaria, è tenuto al pagamento di una sanzione determinata con le modalità di cui all'art. 3.
3. Se l'utilizzo o la derivazione dell'acqua sono effettuati senza un provvedimento autorizzatorio o concessorio, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti con denuncia all'Autorità Giudiziaria, il Comune, su richiesta dell'utente, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e previo versamento da parte del richiedente di quanto dovuto a titolo di canoni, sanzioni ecc. per il prelievo abusivo, può procedere alla stipula di regolare contratto di concessione, purché avente titolo e purché non ostino vincoli di natura tecnica od igienica.
4. Gli importi saranno calcolati in base alla tipologia di abuso accertato dal Servizio Tecnico e/o dal Servizio Tributi, come da allegato "B - TIPOLOGIA DI ABUSO"
5. Relativamente alla tipologia di abuso "utenza allacciata direttamente senza contatore" il numero dei componenti da prendere in considerazione per determinare il canone dovuto viene così distinto.
 - 5a) **Utenze di soggetti residenti**; il numero dei componenti è quello max risultante dai dati forniti dall'anagrafe del Comune negli ultimi cinque anni;
 - 5b) **Utenze di soggetti non residenti**; il numero dei componenti viene determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze di cui all'allegato "C";
6. Agli importi come scaturenti dal comma 4, comprensivi di IVA, spese varie ed altro, se ed in quanto dovute, va aggiunta la sanzione come determinata con le modalità di cui all'art. 3

Articolo 51: Prelievi diversi

1. I natanti privati e non, battenti qualunque bandiera sono autorizzati al caricamento di acqua potabile presso idonee prese all'interno dei porti o su altri approdi autorizzati, prese che il Comune potrà anche eventualmente dotare di apposito misuratore di prelievo.
2. Tale caricamento comunque sarà sempre necessariamente effettuato con erogazione a contatore, mentre le operazioni di apertura e chiusura dalle prese sui pozzetti stradali saranno sempre ed esclusivamente direttamente effettuate dal personale del Servizio Tecnico del Comune all'uopo autorizzato, preposto a tale servizio, secondo le modalità, tariffe e diritti

approvati e vigenti.

3. Reti e prese ricadenti in ambito demaniale potranno essere direttamente gestite da Ditte terze previa distinta convenzione approvata dagli Enti competenti.

Articolo 52: Contestazioni delle infrazioni

1. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono rilevate e verbalizzate, anche d'Ufficio, dal personale del Servizio Tecnico e/o del Servizio Tributi e/o della Polizia Municipale e/o da altre Forze di Polizia operanti nel territorio; tali verbali devono essere notificati ai trasgressori per averne legale conoscenza.
2. Ogni infrazione rilevata comporta l'obbligo per il Servizio Tecnico di sospendere la fornitura dell'acqua fino a che la pendenza risulti definitiva.

Articolo 53: Vertenze

1. Per qualsiasi comunicazione o reclamo, l'utente dovrà rivolgersi per iscritto al Comune.
2. Non saranno riconosciuti reclami o comunicazioni fatte in qualsiasi altro modo o sede.
3. La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà devoluta alle competenti Autorità Giudiziarie.

Articolo 54: Elezione di domicilio

1. L'utente, a tutti gli effetti del presente Regolamento e ad ogni fine contrattuale, elegge il proprio domicilio nel luogo dove viene fornita l'acqua.
2. Per il recapito delle bollette o di altre comunicazioni l'utente può indicare un indirizzo diverso da quello in cui avviene la fornitura, restando unico responsabile dell'eventuale mancato ricevimento delle bollette o delle comunicazioni a tali indirizzi inviati ed impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. L'utente può inoltre indicare il recapito telefonico.

Articolo 55: Rappresentanza in giudizio

1. Il Responsabile del Servizio, quale rappresentante del Comune, è autorizzato a stare in giudizio, sia come attore nelle vertenze attive, che come convenuto in quelle passive, in qualunque causa con gli utenti e presso tutti i gradi di giurisdizione, con facoltà di proporre la nomina di avvocati e procuratori.
2. L'autorizzazione a stare in giudizio o promuovere vertenze di cui alla Legge 08/06/1990 n. 142, come recepita dalla L.R. 11/12/1991 n. 48, si intende data in esecuzione del presente Regolamento limitatamente ai debiti e crediti insorgenti dai rapporti di utenza.
3. Lo stesso Responsabile è altresì autorizzato a compiere gli atti di cui all'art. 93 del R.D. 16/03/1942 n. 267, nonché a tutelare gli interessi dell'Ente per le vertenze di cui al presente Regolamento, in ogni fase della procedura fallimentare con le facoltà che precedono.

Articolo 56: Recupero dei crediti

1. Per il recupero dei crediti insorgenti dal rapporto di utenza, nonché da addebiti per interventi previsti dal presente Regolamento e debitamente documentati, si applica la procedura di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639 o al D.P.R. 28/01/1988 n. 43.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 sulla rappresentanza e sulla facoltà di stare in giudizio.

C A P O V°

Struttura

Articolo 57: Sovrintendenza amministrativa\contabile\tecnica del servizio di acqua potabile

1. La gestione amministrativa\contabile dell'Acquedotto Comunale è presieduta dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi di legge, il quale può delegare le funzioni ad un Responsabile di procedimento.
2. Le funzioni di cui agli articoli che seguono sono affidate ai dipendenti e sono regolate in via principale dal Regolamento Organico del Personale ed in via sussidiaria dalle norme del presente capo.
3. Lo stesso Servizio Tributi, con il personale assegnato, vigila e sovrintende alla gestione contabile del servizio di acqua potabile, alla riscossione delle relative entrate e alla promozione delle azioni di recupero crediti.
4. La gestione tecnica dell'acquedotto comunale e dei relativi lavori fa capo al Responsabile del Servizio Tecnico in base alla pianta organica, al Regolamento Organico del Personale.
5. Il personale appartenente a detta struttura vigila sull'esecuzione dei lavori e dei servizi relativi all'acquedotto comunale affidati a terzi, cura il buon funzionamento complessivo del servizio comunale di erogazione di acqua potabile ed esegue i lavori da farsi in diretta amministrazione.

Articolo 58: Servizio di riscossione

1. Il servizio di riscossione può essere condotto in gestione diretta, oppure in appalto.
2. Prima di indire la gara sarà approvato apposito Capitolato di Oneri. In ogni caso l'Esattore dovrà presentare, oltre alla cauzione, idonee garanzie del possesso dei requisiti morali e dell'idoneità tecnico/finanziaria e ben condurre la gestione e che il Comune potrà fissare prima di promuovere l'appalto, così come sarà fissato il compenso all'Esattore, all'atto della concessione dell'appalto.
3. Al servizio di riscossione si accompagna quello di fatturazione, salvo che il Comune non ritenga più conveniente dividere i due servizi.
4. Se il servizio di riscossione è in gestione diretta e viene realizzato con il versamento in conto di Tesoreria, tramite Istituti di Credito e/o servizio postale. Sarà predisposta apposita struttura per la fatturazione ed il controllo delle riscossioni.

C A P O VI°

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 59: Disposizioni transitorie

1. L'iscrizione nell'Anagrafe cittadina come intestatario del foglio di famiglia anagrafico comporterà congiuntamente la sottoscrizione di un contratto di somministrazione di acqua potabile nella nuova residenza, fatte salve le norme relative ai condomini di cui all'art. 31.
2. Il Servizio Tributi, effettuato l'incrocio dei dati che sono già a propria disposizione e quelli ricevuti dall'Ufficio Anagrafe, procederà alla proposta di cancellazione di tutti quegli utenti deceduti o trasferiti, mentre iscriverà le nuove posizioni comunque acquisite (denuncia di parte, elenchi di licenze commerciali e artigianali in possesso dell'Ufficio Commercio, partite IVA aperte e riferite ad attività economiche non diversamente rilevate, accertamenti d'ufficio).

Articolo 60: Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le leggi, le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Articolo 61: Foro competente

1. Per ogni controversia fra il Comune e l'utente è competente esclusivamente l'Autorità giurisdizionale del territorio del Comune stesso.

Articolo 62: Efficacia del Regolamento ed entrata in vigore

1. A seguito di dichiarato fallimento della società SAI8 Spa affidataria della gestione del servizio idrico integrato (acronimo S.I.I.) con legge 20/05/2014 n. 12 e successivamente con verbale del 19 Giugno 2014, il Comune di Pachino è stato autorizzato, senza soluzione di continuità, a gestire direttamente il Servizio Idrico Integrato composto da: acqua potabile, fognatura e depurazione nonché l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti e per il Comune ed entra in vigore a decorrere dal 19 Giugno 2014.
2. Esso dovrà intendersi come parte integrante di ogni contratto di fornitura stipulato o da stipulare a partire da tale data, senza che ne occorra la materiale trascrizione.
3. Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di aver effetto tutte le precedenti norme e discipline in materia anteriormente previste dal Comune in contrasto col presente Regolamento.
4. Ogni e qualsiasi controversia che sia sorta nel periodo di gestione del Servizio Idrico Integrato tra l'utente e la ex Società SAI8 Spa di Siracusa in merito a: letture, contatori, errate bollettazioni, mancati pagamenti, morosità, pagamento di allacci o diritti diversi e quant'altro, sono da rappresentare, nelle forme e nei modi di legge, alla curatela fallimentare della SAI8 Spa.

A) USO DOMESTICO URBANO RESIDENTE			
SCAGLIONI DI FASCIA	Da mc.	A mc.	Range
<i>Super agevolata</i>	0	15	15
<i>Agevolata</i>	16	50	35
<i>Fascia 1</i>	51	70	20
<i>Fascia 2</i>	71	100	30
<i>Fascia 3</i>	101	99.999	

B) USO DOMESTICO URBANO NON RESIDENTE			
SCAGLIONI DI FASCIA	Da mc.	A mc.	Range
<i>Agevolata non residenti</i>	0	50	50
<i>Fascia 1</i>	51	70	20
<i>Fascia 2</i>	71	100	30
<i>Fascia 3</i>	101	99.999	

C) USO DOMESTICO EXTRA URBANO			
SCAGLIONI DI FASCIA	Da mc.	A mc.	Range
<i>Fascia base</i>	0	200	200
<i>Fascia 1</i>	201	280	80
<i>Fascia 2</i>	281	400	120
<i>Fascia 3</i>	401	99.999	

D) USO ASSIMILATO A DOMESTICO (Case di cura ed alberghi, ospedali, ospizi, caserme)			
SCAGLIONI DI FASCIA	Da mc.	A mc.	Range
<i>Fascia base</i>	0	50	50
<i>Fascia 1</i>	51	70	20
<i>Fascia 2</i>	71	99.999	

E) USO ASSIMILATO A DOMESTICO (scuole private e pubbliche non dell'obbligo)			
SCAGLIONI DI FASCIA	Da mc.	A mc.	Range
<i>Fascia base</i>	0	50	50
<i>Fascia 1</i>	51	70	20
<i>Fascia 2</i>	71	99.999	

F) USO INDUSTRIALE			
SCAGLIONI DI FASCIA	Da mc.	A mc.	Range
<i>Fascia base</i>	0	12.000	12.000
<i>Fascia 1</i>	12.001	18.000	6.000
<i>Fascia 2</i>	18.001	99.999	

G) USI DIVERSI EXTRA DOMESTICO (box auto, usi condominiali, autorimesse, depositi, autofficine, esercizi commerciali)			
SCAGLIONI DI FASCIA	Da mc.	A mc.	Range
<i>Fascia base</i>	0	100	100
<i>Fascia 1</i>	101	150	50
<i>Fascia 2</i>	151	99.999	

H) USI EXTRA DOMESTICO (Cantieri)			
SCAGLIONI DI FASCIA	Da mc.	A mc.	Range
<i>Fascia base</i>	0	360	360
<i>Fascia 1</i>	361	540	180
<i>Fascia 2</i>	181	99.999	

I) USI EXTRA DOMESTICI SPECIALI (bar, gelaterie, ristoranti, autolavaggi, lavanderie, stabilimenti commerciali, ecc.)			
SCAGLIONI DI FASCIA	Da mc.	A mc.	Range
<i>Fascia base</i>	0	1.200	1.200
<i>Fascia 1</i>	1.201	1.800	600
<i>Fascia 2</i>	1801	99.999	

L) USI EXTRA DOMESTICI (Uffici ed immobili pubblici)			
SCAGLIONI DI FASCIA	Da mc.	A mc.	Range
<i>Fascia base</i>	0	800	800
<i>Fascia 1</i>	801	1.200	400
<i>Fascia 2</i>	1.201	99.999	

M) USI ANTINCENDIO			
SCAGLIONI DI FASCIA	Da mc.	A mc.	Range
<i>Fascia unica</i>	0	99.999	

N) ALTRI			
TIPOLOGIA SERVIZIO	Da mc.	A mc.	Range
<i>Fognatura</i>	0	99.999	
<i>Depurazione</i>	0	99.999	

O) QUOTA FISSA	
FASCE DI CONSUMI	CICLI DI FATTURAZIONE
Fino a 100mc.	Bimestrale
da 101 a 500 mc.	Trimestrale
Da 501 a 1.500 mc	Semestrale
Oltre 1.500 mc.	Annuale

Allegato "B – Tipologia di abuso"

TIPOLOGIA DI ABUSO	MODALITA'		
	Acqua	Fognatura*	Depurazione*
Utenza allacciata direttamente Senza misuratore.	Costo fisso di garanzia del servizio per tariffa massima per numero componenti per numero di anni, decorrenti dalla comprovata data di inizio del prelievo abusivo (max 5 anni escluso l'anno di accertamento. - le frazioni di anno si considerano per intero).	Idem come "acqua"	Idem come "acqua"
Utenza allacciata direttamente Con misuratore non registrato	Consumo accertato per tariffa, diviso numero di anni di residenza anagrafica per numero 5 anni escluso l'anno di accertamento.	Idem come "acqua"	Idem come "acqua"

Allegato "C"

Da mq.	A mq.	Componenti
0	30	1
31	50	2
51	70	3
71	90	4
91	110	5
110 ed oltre	/	6

Marca
da
Bolli
(Euro 16,00)

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI PACHINO

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il ____/____/19____ C.F. _____
residente a _____ Via _____ N. ____
☐ proprietario ☐ affittuario ☐ capo condomino dal ____/____/____ ☐ Altro _____ dell'utenza
idrica ubicata in PACHINO Via\C.da\Piazza _____ N. ____ costruito con ☐
licenza\concessione edilizia n. ____ del ____/____/____ ☐ Concessione n. _____ del

☐ Concessione in sanatoria n. _____ del _____ nel N.C.E.U. al
Foglio _____, Mappale _____ Sub _____, Categ. _____ Rendita €. _____

C H I E D E alla S.V. di voler autorizzare

- 1) ☐ L'allaccio al civico acquedotto ad uso: ☐ DOMESTICO ☐ DIVERSO
Contatore Nuovo: Marca: _____ Matricola: _____
- 2) ☐ La voltura dell'utenza già allacciata a nome di: _____
Nr. presa: _____ Matricola contatore: _____ Lettura rilevata: _____
- 3) ☐ La disdetta del contratto di somministrazione: Nr. presa _____ Matricola contatore: _____
Lettura rilevata alla momento della disdetta _____
- 4) ☐ La chiusura temporanea dell'utenza. 5) ☐ La riapertura dell'utenza: Nr. presa: _____
Lettura rilevata: alla chiusura _____ alla riapertura: _____
- 6) ☐ La sostituzione del contatore perché: ☐ GUASTO ☐ ILLEGGIBILE.
(sostituito con contatore nuovo: Marca: _____ Matricola n. _____)
- 7) ☐ Lo spostamento della presa da: Via _____ N. ____
a Via _____ N. ____
- 8) ☐ La verifica del contatore: Presa n- _____ Matricola n. _____

Allega in copia alla presente istanza i seguenti documenti:

- ☐ Licenza\Concessione edilizia o in sanatoria ☐ Atto di proprietà o titolo equipollente
- ☐ Contratto di locazione registrato.
- ☐ Autorizzazione allo scarico Fossa Imhoff (per fabbricato non allacciato alla civica fognatura)
- ☐ copia tesserino fiscale ☐ copia documento di riconoscimento valido ☐ Visure catastali aggiornate
- ☐ Copia ricevuta dell'Ufficio Econmato di pagamento dei diritti per le tipologie di cui ai nn° 3, 4, 5 e 8.

In relazione a quanto sopra richiesto il\la sottoscritto\la dichiara di sottoporsi ed impegnarsi a tutte le norme contenute nel regolamento idrico comunale vigente.

Pachino, li ____/____/20____

Con Osservanza

ISTRUTTORIA

(riservata al Personale Tecnico Comunale)

~~Il Tecnico Comunale~~ Il Fontaniere Comunale, previo accertamento eseguito in data ____/____/20____

ATTESTA che il fabbricato di cui alla presente richiesta è stato _____

e la zona è servita da idonea condotta comunale alla quale dista ml. _____ dalla strada interessata

CONTATORE: Marca: _____ N. matricola: _____ Lettura presente: _____

Pachino, ____/____/20____

Il Fontaniere Comunale

Timbro

Il TECNICO

Si autorizza il\la contribuente _____, sopra
individuato\la, previo il versamento della somma di Euro _____, a titolo di:

1) ☐ DIRITTI al CIVICO ACQUEDOTTO

2) ☐ DEPOSITO CAUZIONALE SU RIPRISTINO OPERE COMUNALI

Il versamento è stato effettuato con ricevuta Nr. _____ del ____/____/20____ emessa dall'Ufficio Economato.

Il deposito di cui al punto 2) sarà restituito a ripristino delle opere comunali avvenuto da parte del richiedente medesimo, dietro attestazione del Tecnico\Fontaniere comunale sul ripristino.

Pachino, li ____/____/20____

Timbro

Il Responsabile del Procedimento

UFFICIO ENTRATE

Servizio Idrico

Vista l'istanza unitamente alla documentazione allegata ed ai pareri espressi, esprime

PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio di regolare concessione di acqua potabile ai sensi del vigente ai sensi del vigente
Regolamento Comunale per il servizio idrico.

Pachino, li ____/____/20____

Timbro

Il Responsabile del procedimento

Marca
da
Bolli
(Euro 16,00)



Città di Pachino
Provincia di Siracusa



SETTORE XI° - ENTRATE
Servizio Idrico

CONTRATTO DI CONCESSIONE AL SERVIZIO IDRICO

Tra il geom. **ELIO MAIORE**, nella qualità di Responsabile del Settore XI del Comune di Pachino, d'ora in poi denominato "**soggetto attivo**" e il/la Sig./Sig.ra: _____

nato/a _____ il ____/____/____ residente in _____ Via _____
N. ____ Cod. Fisc. _____, d'ora in poi

denominata "**utente**" si stipula e si conviene quanto segue.

A seguito di specifica richiesta prodotta in data ____/____/20__ protocollo n. _____ a questo Comune per ottenere la concessione di una utenza di acqua potabile per uso: domestico\diverso(1) al fabbricato di proprietà sito in PACHINO in Via\C.da\Piazza _____ n. _____ in N.C.E.U. al Foglio _____, Mappale _____ Sub. _____, Categ. _____ Rendita: €. _____ da erogarsi col sistema a contatore, con la presente scrittura il **soggetto attivo** di cui sopra, nella Sua espressa qualifica che riveste nel presente contratto, in esecuzione del Regolamento vigente per l'esercizio del servizio idrico comunale, concede all'**utente** la concessione all'uso di acqua potabile comunale alle seguenti condizioni:

- 1) Il prezzo è quello della tariffa alla data della presente sottoscrizione in vigore che l'**utente** dichiara di conoscere perfettamente e che viene data allegata al presente contratto;
- 2) Qualsiasi modifica tariffaria o del Regolamento in vigore si intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della delibera e/o determina e l'**utente**, se non vorrà accettare tali modifiche, dovrà disdire immediatamente il presente contratto ed il Comune, entro le successive ventiquattro ore, dovrà cessare la fornitura;
- 3) L'**utente** resta obbligato in solido al pagamento dei corrispettivi maturati fino a che non intervenga la disdetta del presente contratto;
- 4) Per il recupero dei crediti insorgenti dal rapporto di utenza, nonché di addebiti per interventi previsti dal Regolamento attuativo e debitamente documentati, si applica la procedura di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639 o al D.P.R. 28/01/1988 n. 43.
- 5) A tutti gli effetti di Regolamento e per questo contratto, l'**utente**, per sé ed eredi successori, elegge domicilio nel luogo dove viene fornita l'acqua;
- 6) Per quanto non previsto nel presente contratto, valgono le disposizioni tutte, nessuna esclusa, del Regolamento in vigore;
- 7) Tutte le eventuali spese nascenti dalla stipula del presente contratto sono a totale carico dell'**utente**, che con la sottoscrizione al presente, espressamente dichiara di assumere;
- 8) La presente concessione viene rilasciata solo ed esclusivamente per l'immobile sopra individuato che risulta in regola sia con le norme urbanistiche vigenti e dei pareri favorevoli al servizio.

LETTO, APROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

Pachino, ____/____/20__

L' UTENTE

IL RESPOSANSABILE DEL SETTORE XI

(1) Depennare la voce che non interessa

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, **ATTESTA** che il presente atto di concessione al servizio idrico, è stato pubblicato all'Albo Pretorio il ____/____/20__.

Pachino, lì ____/____/20__

IL SEGRETARIO GENERALE

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione alle procedure di concessione al servizio idrico fornito dal Comune di Pachino (Sr) ai sensi degli artt. 10 e 22 della Legge 31/12/1996 n. 675 e art. 13 del D.Leg.vo 30/06/2003 n. 196, acquisite le informazioni di cui ai menzionati articoli e con riferimento al trattamento dei dati personali raccolti dal Comune di Pachino, l'interessato:

a) *Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati da parte del Comune per finalità statistiche, commerciali e promozionali dei prodotti e servizi offerti dal Comune stesso attuate mediante comunicazioni cartacee ed elettroniche specificate nell'informativa stessa:*

☐ DO IL CONSENSO

☐ NEGO IL CONSENSO

b) *Per quanto riguarda la comunicazione dei miei dati da parte del Comune di Pachino ad altri Comuni o Società che offrono servizi e prodotti che possono interessarmi, i quali li utilizzeranno per finalità statistiche, commerciali e promozionali di propri prodotti, attuate mediante comunicazioni cartacee o elettroniche specificate nell'informativa stessa:*

☐ DO IL CONSENSO

☐ NEGO IL CONSENSO

c) *Per quanto riguarda il trattamento e la comunicazione a terzi, nei soli limiti autorizzati dal Garante dei miei dati sensibili ai sensi dell'art. 22 della Legge 675/96 di cui al punto 2) idonei a rilevare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i miei dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nel prendere atto che tale consenso non è per me obbligatorio ma consapevole che in mancanza si potranno eseguire solo quelle operazioni o servizi che non richiedano tale trattamento o comunicazioni:*

☐ DO IL CONSENSO

☐ NEGO IL CONSENSO

Data, ___/___/___

L'UTENTE

Parte Seconda
SERVIZIO FOGNATURA
E
DEPURAZIONE

INDICE

PARTE SECONDA

TITOLO I	
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	
Articolo	Descrizione
1	Oggetto del Regolamento
2	Scopo del Regolamento
TITOLO II	
DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo	Descrizione
3	Definizioni
TITOLO III	
ALLACCIAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA	
Articolo	Descrizione
4	Obbligo di allacciamento in pubblica fognatura
5	Costruzione tratti rete fognaria
6	Lavori sulla rete fognaria
7	Autorizzazione di insediamenti abitativi nuovi
8	Modalità di allacciamento in fognatura
9	Caratteristiche tecniche delle fognature interne
10	Norme particolari per le utenze non abitative
11	Allacciamento alla pubblica fognatura di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili
12	Condizioni di ammissibilità
13	Opere di manutenzione
14	Vasche Imhoff e manufatti simili
15	Allacciamento con sollevamento
16	Smaltimenti straordinari di acque reflue provenienti da insediamenti abitativi
17	Autorizzazioni allo scarico per cantieri di lavoro
18	Servitù fognaria
19	Impianti di pretrattamento
20	Obbligo di installazione del contatore
21	Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche
TITOLO IV	
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E RELATIVA DISCIPLINA	
Articolo	Descrizione
22	Necessità dell'autorizzazione
23	Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi esistenti
24	Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi nuovi
25	Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, esistenti
26	Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, nuovi
27	Oneri di istruttoria
28	Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico
29	Diniego dell'autorizzazione per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili
30	Revoca dell'autorizzazione allo scarico

31	Autorizzazione allo scarico sul suolo, sugli strati superficiali del suolo ed in corpo idrico superficiale
32	SCARICHI SUL SUOLO: Utenze civili – Fabbricati esistenti
33	SCARICHI SUL SUOLO: Insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili
34	SCARICHI SUL SUOLO: Dispersione mediante sub-irrigazione

TITOLO V
LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI

Articolo	Descrizione
35	Scarichi di insediamenti civili abitativi
36	Scarichi di insediamenti produttivi assimilabili a civili
37	Scarichi di insediamenti adibiti ad attività sanitaria
38	Scarichi di insediamenti produttivi
39	Divieto di diluizione degli scarichi parziali e terminali
40	Scarichi vietati
41	Scarichi contenenti sostanze di cui alla Tab. 5 all.to 5 al D.Leg.vo 152/06
42	Accertamenti e controlli

TITOLO VI
CONFERIMENTO DI LIQUIMI MEDIANTE MEZZI MOBILI

Articolo	Descrizione
43	Conferimenti ammessi
44	Luogo destinato al ricevimento dello scarico
45	Cautele per le operazioni di carico, scarico e trasporto
46	Autorizzazioni

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo	Descrizione
47	Canone
48	Applicazione delle tariffe
49	Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti produttivi o civili
50	Canone dovuto per il conferimento di reflui mediante mezzi mobili provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo	Descrizione
51	Rinvio
52	Entrata in vigore
53	Sanzioni amministrative
54	Sanzioni penali
55	Abrogazione di precedenti disposizioni
56	Pubblicità
	Tabella 3 – All. 5 D.Leg.vo 152/06
	Tabella 4 – All. 5 D.Leg.vo 152/06
	Tabella 5 – All.5 D.Leg.vo 152/06
	Tabella 8 – L.R. 27/86
	Mod. FG1

Normativa di riferimento del presente Regolamento

- 1) Legge Regione Sicilia n. 27/86;
- 2) Circolare A.R.T.A. n. 9460 del 9 marzo 1987;
- 3) Circolare dell'Assessore n° 26046 del 17/11/1997: "Revisione del regolamento tipo dei servizi di fognatura e depurazione";
- 4) D.Leg.vo n. 152 dell'11 Maggio 1999 in G.U. n. 124 del 29/05/1999 – S.O. n. 101 e ss.mm.ii. – (Testo in vigore dal 13/06/1999 fino al 28/04/2006).
- 5) Circolare A.R.T.A. prot. n. 19906 del 4 aprile 2002: "Direttive in merito all'applicazione del D.Leg.vo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione Siciliana.
- 6) D.Leg.vo n. 152 del 3 Aprile 2006 in G.U. n. 88 del 14/04/2006 S.O. n. 96.
- 7) D.Leg.vo n. 205 del 3 Dicembre 2010 in G.U. n. 288 del 10/12/2010 S.O. n. 269.

PRO-MEMORIA

L'art. 16, comma 1, della Legge Regionale 15/05/1986 n. 27 prescriveva ai Comuni o agli Enti Gestori dei servizi pubblici di fognatura e depurazione, l'emanazione di un regolamento relativo ai predetti servizi.

La Circolare ARTA del 9/03/1987 n. 9460 definiva un regolamento tipo dei servizi di fognatura e depurazione.

Il Comune di Pachino (Sr) all'inizio degli anni 1990 si era dotato di un regolamento per il servizio di fognatura, approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 115 del 03/04/1990, come modificato con delibera del C.R. n. 17 del 14/01/1993.

La Regione Sicilia, con la circolare ARTA del 17/11/1997 prot.lo nr. 26046, ha provveduto alla revisione del regolamento tipo dei servizi di fognatura che questo Comune non si è mai adeguato al nuovo schema.

Alla luce di quanto appena riferito, questo Ufficio Entrate di concerto con l'Ufficio Servizi Tecnologici, ha predisposto l'allegato nuovo regolamento, conforme allo schema tipo regionale vigente, adeguato alle più recenti disposizioni in materia ambientale.

La nuova formulazione regolamentare rispetto all'esistente scaturisce anche dal fatto che in forza della sopravvenuta Legge n. 127/97, detta "Legge Bassanini", le funzioni già del Sindaco sono demandate al Responsabile del Servizio all'uopo individuato e nominato dallo stesso Organo monocratico con propria determina, esecutiva ai sensi di legge.

Titolo I
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI
DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei manufatti e degli impianti di trattamento che determinano un miglioramento della qualità degli scarichi anche oltre le prescrizioni di legge, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.

Art. 2

Scopo del regolamento

1. In adempimento a quanto previsto dalla L.R. 27/86 ed in attuazione al D.Leg.vo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento ha lo scopo di stabilire:
 - 1a) *le caratteristiche dei manufatti e degli impianti privati di trattamento, e le loro modalità di conduzione.*
 - 1b) *le norme tecniche di allacciamento;*
 - 1c) *le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;*
 - 1d) *i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;*
 - 1e) *le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;*
 - 1f) *i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esenzione;*
 - 1g) *le sanzioni amministrative.*
2. Ha inoltre lo scopo di indicare i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, nel suolo o nel sottosuolo.

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono formulate le definizioni di cui ai seguenti punti:
 - 1a) **acque bianche**: per acque bianche si intendono le acque meteoriche;
 - 1b) **acque nere**: acque reflue domestiche o acque reflue industriali o il miscuglio di esse;
 - 1c) **acque reflue domestiche**: acque reflue domestiche provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
2. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, **sono assimilate alle acque reflue domestiche i reflui di**:
 - 2a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
 - 2b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività d'allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi d'azoto presente negli effluenti d'allevamento prodotti in un anno;
 - 2c) imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - 2d) impianti d'acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità d'allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui sia utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri il minuto secondo;
 - 2e) insediamenti di produzione beni e servizi, quali possono essere quelli derivanti da edifici adibiti ad attività scolastica, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa i cui scarichi derivano esclusivamente da servizi igienici, cucine o mense, nonché laboratori di parrucchiere, barbiere, istituti di bellezza, lavanderie a secco a ciclo chiuso, vendita al dettaglio di generi alimentari ed altro commercio al dettaglio in cui il contenuto inquinante delle acque reflue prodotte, prima di ogni trattamento depurativo sia esprimibile mediante i parametri della tabella 8 allegata alla Legge Regionale n. 27/86, e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite.
3. **acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
4. **acque reflue urbane**: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
5. **rete fognaria**: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al

recapito finale;

6. **fognatura "separata"**: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
7. **canalizzazione interna di un edificio**: convoglia le acque reflue dall'interno delle mura e dal suolo di proprietà privata alla canalizzazione esterna; convenzionalmente termina con un pozzetto d'ispezione finale;
8. **canalizzazione esterna di un edificio**: opere necessarie per l'allacciamento al collettore pubblico, dal pozzetto di ispezione, in fregio alle facciate degli stabili prospicienti le pubbliche vie, sino al collettore stradale;
9. **scarico**: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Leg.vo n. 152/06;
10. **acque di scarico**: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
11. **scarichi esistenti**: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13/06/1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13/06/1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13/06/1999 erano in esercizio e già autorizzati;
12. **titolare dello scarico**: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili o produttivi;
13. **pozzetto di campionamento**: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore;
14. **impianto di depurazione**: complesso d'opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico - meccanici e/o biologici e/o chimici;
15. **trattamento appropriato**: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Leg.vo n. 152/06;
16. **trattamento primario**: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
17. **trattamento secondario**: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Leg.vo n.152/06;
18. **valore limite di emissione**: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può

- essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;
19. **abitante equivalente:** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
 20. **gestore del servizio idrico integrato:** il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato;
 21. **acque superficiali:** le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
 22. **acque interne:** tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
 23. **fiume:** un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;
 24. **lago:** un corpo idrico superficiale interno fermo;
 25. **acque di transizione:** i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;
 26. **corpo idrico artificiale:** un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;
 27. **corpo idrico fortemente modificato:** un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dall'autorità competente in base alle disposizioni degli articoli 118 e 120 del D.Leg.vo n. 152/06;
 28. **corpo idrico superficiale:** un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;
 29. **falda acquifera:** uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;
 30. **corpo idrico sotterraneo:** un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;
 31. **sostanze pericolose:** le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
 32. **sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie:** le sostanze individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/Ce;
 33. **inquinante:** qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'allegato 8 alla parte terza del D.Leg.vo n. 152/06;
 34. **immissione diretta nelle acque sotterranee:** l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;
 35. **servizi idrici:** tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli Enti pubblici o a qualsiasi attività economica:
 - 35a) *estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque superficiali o sotterranee;*
 - 35b) *strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;*
 36. **utilizzo delle acque:** i servizi idrici unitamente agli altri usi risultanti dall'attività conoscitiva di cui all'articolo 118 del D.Leg.vo n. 152/06 che incidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si applica ai fini dell'analisi

economica di cui all'allegato 10 alla parte terza del D.Leg.vo n. 152/06;

- 37. **controlli delle emissioni:** i controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni;
 - 38. **costi ambientali:** i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente;
 - 39. **costi della risorsa:** i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale.
-

Titolo III

ALLACCIAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 4

Obbligo di allacciamento in pubblica fognatura

1. Il Comune di Pachino provvede alla delimitazione del territorio servito dalla fognatura.
2. Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature.
3. ~~Gli scarichi esistenti dovranno essere allacciati alle stesse, secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento.~~ Tale adempimento dovrà essere effettuato da parte dell'utenza entro un anno dalla notifica che avverrà attraverso affissione all'Albo Pretorio, previa una campagna pubblicitaria a livello locale. L'autorità comunale potrà imporre tempi più brevi, qualora esistano fondati motivi di ordine sanitario e/o ambientale.
4. La costruzione e l'esercizio delle opere fognarie, compresi i condotti di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà, sono di diretta competenza e responsabilità del Comune di Pachino, fino al subentro di eventuali organi individuati dalla normativa nazionale, regionale di riferimento.
5. Il Comune di Pachino, fino al subentro di eventuali organi individuati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, è l'Autorità competente in materia di progettazione, costruzione, gestione della fognatura. Esso si può avvalere per i controlli chimici, fisici e biologici dei servizi territoriali dell'ASL/ARPA competente. Anche a tali servizi sono estese le facoltà di accesso, ispezione e controllo che il presente Regolamento riserva al Comune di Pachino.
6. Quest'ultimo provvede a censire e a tenere apposito catasto degli scarichi esistenti nel territorio di competenza, contenente le seguenti notizie:
 - 6a) *numero di abitanti equivalenti che usufruiscono di scarichi civili;*
 - 6b) *caratteristiche quali-quantitative degli scarichi civili e degli scarichi di insediamenti produttivi;*
 - 6c) *tipo e caratteristiche di manufatti e impianti di trattamento.*
7. I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, entro il termine di sessanta giorni, dall'avvenuto allaccio fognario, a loro cura e spese, alla disattivazione ed alla bonifica di pozzi neri, fosse settiche o altri sistemi di smaltimento esistenti. Il Comune può imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche o di altri eventuali sistemi di smaltimento o per ragioni igienico- sanitarie, lo giudicasse necessario.
8. L'obbligo di allacciamento riguarda solo gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre che sia tecnicamente possibile realizzare le opere di allacciamento nel rispetto della normativa vigente. Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata queste saranno allacciate, previa verifica della loro idoneità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, alle fognature corrispondenti, laddove esistenti. In caso di inadempienza, le opere saranno eseguite dal comune a spese del proprietario.
9. In forza del presente regolamento sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica rete fognaria tutti i titolari di scarichi d'acque reflue qualora il tracciato minimo tecnicamente fattibile dal confine di proprietà sia ad una distanza non superiore a mt. 100 dalla pubblica rete fognaria. Qualora la distanza fra il perimetro del fabbricato ed il confine di proprietà fosse superiore a mt. 100, sarà facoltà del Comune imporre l'obbligo all'allaccio alla pubblica fognatura.

Art. 5

Costruzione nuovi tratti rete fognaria

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, il Comune avvisa i possibili utenti e predispone il progetto delle opere di allacciamento ricadenti in suolo pubblico.
2. Appena eseguita la costruzione di dette opere, il Comune avvisa gli interessati, fissando il termine entro il quale devono presentare gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura, e di adeguamento degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione esistenti.
3. Gli elaborati di progetto sono approvati dal Comune.
- ~~4. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'inizio dei lavori con anticipo di giorni dieci e successivamente dell'avvenuta ultimazione delle opere, chiedendo il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.~~
5. Il Comune, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
6. L'utente dà comunicazione scritta al Comune dell'ultimazione delle opere, dichiarandone l'esecuzione secondo gli elaborati di progetto.
7. Tale comunicazione consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio.
8. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è conseguente alla verifica da parte del Comune della regolare esecuzione delle opere e della loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

Art. 6

Lavori sulla rete fognaria

1. In caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, le abitazioni già allacciate sono tenute a presentare una relazione sullo stato di fatto della rete interna di fognatura, qualora l'Amministrazione dovesse ritenerlo necessario.
2. Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o alle opere di allacciamento il Comune stabilisce i lavori da eseguire per l'adeguamento.
3. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il Comune provvede d'ufficio.
4. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere, vengono addebitate all'utente inadempiente con la maggiorazione del **10%** per spese generali. Sono notificate all'interessato, che può ricorrere nelle forme di legge.

Art. 7

Autorizzazione di insediamenti abitativi nuovi

1. I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti abitativi nuovi sono tenuti a richiedere l'autorizzazione per l'allacciamento in fognatura e l'autorizzazione allo scarico prima di attivare gli scarichi medesimi.
2. Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono presentati al Comune, come previsto negli allegati al presente regolamento, **contestualmente alla richiesta di concessione edilizia**, e costituiscono parte integrante della stessa.
3. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale. Il Comune approva gli elaborati di progetto e quindi può procedere al rilascio della concessione edilizia.
4. Il Comune, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
5. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Comune su richiesta scritta.

6. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'avvenuta ultimazione delle opere, chiedendo il rilascio dell'autorizzazione allo scarico contestualmente alla richiesta di abitabilità o agibilità.
7. Il Comune esegue una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.
8. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Comune contestualmente al certificato di abitabilità o agibilità, previo esito favorevole della visita di verifica. Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione.
9. L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritto negli elaborati di progetto approvati.
10. L'introduzione di modifiche strutturali o di destinazione d'uso, che determinano variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico.
11. Il permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico ha validità quattro anni a partire dalla data di rilascio ed è tacitamente rinnovato.

Art. 8

Modalità di allacciamento in fognatura

1. Le modalità di realizzazione degli allacciamenti fognari (parte idraulica, scavo, rinterro) devono essere conformi agli elaborati di progetto ovvero alle indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico – Servizi Tecnologici.
2. I collettori di immissione degli allacciamenti privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente.
3. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.
4. Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone idraulico, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazioni di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto.
5. Le colonne di scarico, a cui siano allacciate soltanto cucine e lavanderie, possono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensa grassi. In casi particolari il Comune a sua discrezione può imporne l'adozione in sede di esame di progetto.
6. Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura viene unito di pozzetto per l'ispezione disposto preferibilmente al confine di proprietà e, comunque, a valle da ogni immissione.
7. Salvo quanto diversamente indicato nel documento autorizzativo, le competenze e le responsabilità del Comune circa l'allacciamento sono limitate al tratto situato in area pubblica, pertanto saranno a totale carico del richiedente le competenze e le responsabilità per tutti gli allacciamenti preesistenti alla data d'affidamento del servizio di fognatura realizzati da privati.
8. Le opere d'allacciamento, ricadenti sul suolo o nel sottosuolo pubblico, sono di norma eseguite direttamente dal Comune o in sede di costruzione del collettore pubblico o successivamente su richiesta del richiedente l'allacciamento; in deroga a ciò il privato allacciando può essere obbligato dal Comune ad eseguire in proprio le suddette opere.
9. Le opere d'allacciamento, ricadenti sul suolo o nel sottosuolo privato, sono eseguite direttamente dal privato. In talune occasioni il Comune potrà accettare di eseguire in proprio le suddette opere.
10. Il richiedente l'allacciamento è tenuto a versare anticipatamente un "**diritto d'allacciamento**", stabilito dal Comune, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal medesimo per l'eventuale progettazione delle opere di scarico, per gli eventuali sopralluoghi, o per l'eventuale predisposizione delle opere d'allacciamento; le modalità di riscossione sono parimenti fissate dal Comune.

11. Qualora le opere d'allacciamento siano eseguite dal Comune, l'importo, che dovrà essere versato anticipatamente, sarà a parte determinato con apposito provvedimento dell'Autorità comunale competente.

Art. 9

Caratteristiche tecniche delle fognature interne

1. I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.
2. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su letto di sabbia o di calcestruzzo magro.
3. ~~Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 100 mm e con adeguata pendenza.~~
4. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni a cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.
5. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.
6. Le condotte fognarie dovranno essere formate dai seguenti materiali conformi alle norme vigenti per l'uso specifico:
6a) acque meteoriche: calcestruzzo, PVC, polietilene;
6b) acque nere: grès, PVC, polietilene, ghisa rivestita.
7. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli fino ad un massimo di 45°
8. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.
9. Vanno installati pozzetti per l'ispezione, muniti di tappo o sigillo a tenuta, ovunque conveniente per una agevole manutenzione dell'allacciamento.

Art. 10

Norme particolari per le utenze non abitative

1. Per le utenze civili non abitative i cui scarichi confluiscano in una rete interna di altre utenze abitative è obbligatoria l'installazione di un ulteriore pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi.
2. Di norma, tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato ed a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.

Art. 11

Allacciamento alla pubblica fognatura di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili.

1. Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, dovranno avere tubazioni distinte separate da tutte le altre, almeno fino ad un pozzetto di controllo, prima di essere allacciati alla pubblica fognatura.
2. Dovranno essere presenti due pozzetti, di cui uno ubicato sul suolo privato e l'altro sul suolo pubblico immediatamente all'esterno della proprietà privata, idonei alle ispezioni ed al campionamento dei reflui e di eventuali sedimenti.
3. L'utente ha facoltà di installare nel pozzetto di ispezione uno strumento di misura delle portate approvato dal Comune; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio. In casi particolari e motivati il Comune ha facoltà di imporre l'installazione di tale strumento.

4. Il Comune ha facoltà di effettuare i controlli e le verifiche atte ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.
5. Per casi particolari e motivati il Comune ha, altresì, la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'utente.

Art. 12

Condizioni di ammissibilità

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino il presente regolamento.
2. Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.
3. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità prescritti dalla normativa vigente.
4. Tali limiti non potranno comunque superare quelli previsti dal presente Regolamento, a seguito dei trattamenti depurativi realizzati a cura delle aziende di provenienza (escludendo la diluizione).
5. Nel caso in cui i volumi scaricati non siano compatibili con la potenzialità del depuratore o della rete stessa, il Comune può prescrivere di scaricare i reflui nelle ore notturne (dalle 0,00 alle 6,00) per evitare sovraccarichi, secondo criteri da stabilire.
6. Le acque provenienti dai servizi igienici, mense e abitazioni e comunque da scarichi civili, purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura.
7. Le acque bianche (meteoriche e di falda) ed assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per acque miste compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche e igienico sanitarie del corpo idrico recipiente.

Art. 13

Opere di manutenzione

1. I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del Comune.
2. Gli utenti segnalano al Comune le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.
3. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.
4. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.
5. È facoltà del Comune emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti, con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale potrà intervenire d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi, maggiorati del 10%.
6. Qualora un privato costruisca su suolo pubblico una condotta per suo uso esclusivo, i relativi adempimenti e responsabilità saranno regolati da apposita convenzione con il Comune. Le relative spese di gestione rimangono in ogni caso a carico del

privato.

Art. 14

Vasche Imhoff e manufatti simili

1. Il Comune, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere l'autorizzazione allo scarico dei reflui in fossa Imhoff.
2. L'utente è tenuto a far vuotare le vasche Imhoff, da ditte specializzate, almeno ogni anno. A riprova debbono essere conservate le ricevute o fatture relative per almeno tre anni.
3. Negli adeguamenti o realizzazione di nuovi impianti dovrà essere previsto apposito ~~by-pass alle vasche e/o manufatti simili, in previsione di una loro futura disattivazione.~~
4. Qualora la fossa Imhoff dovesse essere installata in prossimità dell'edificio, si dovrà dotare di tubo di ventilazione di diametro utile non inferiore a cm 10, da prolungarsi fino a sopra il tetto dell'edificio di cui la vasca è al servizio. Tale tubo di ventilazione potrà essere lo stesso tubo di ventilazione della condotta di scarico liquami opportunamente prolungato;
5. La fossa Imhoff deve essere installata esternamente al fabbricato di cui è al servizio, alla distanza di almeno 1,00 mt dal muro perimetrale di fondazione, ed almeno 10 mt da pozzi, condotte o serbatoi di acqua destinata ad uso potabile;
6. La fossa Imhoff deve essere dotata di chiusini di ispezione di dimensioni sufficienti a garantire una facile ispezione e permettere un agevole asporto di fanghi senza provocare danni alla struttura interna del manufatto.

Art. 15

Allacciamento con sollevamento

1. Qualora i liquami provengano da utenza posta oltre 0.5 m sotto il piano stradale, e ad una quota finale della conduttura di allacciamento tale che non sia possibile l'immissione per gravità nel ricettore, i titolari degli scarichi sono tenuti ad installare impianti meccanici di sollevamento, presentando all'autorità comunale idonea documentazione dalla quale si evinca l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, il tipo e la portata della pompa nonché i dispositivi di emergenza.
2. Sarà a cura e carico del richiedente la realizzazione delle opere di sollevamento e di tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.
3. In tali casi, si deve prevedere l'installazione di un impianto di sollevamento, che abbia le seguenti caratteristiche:
 - 3a) *La portata massima delle apparecchiature di pompaggio non deve essere superiore del 25% della portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda di autorizzazione.*
 - 3b) *La prevalenza deve essere adeguata alla quota d'immissione nella fognatura.*
 - 3c) *Le acque di scarico devono preferibilmente essere pompate fino ad una vasca posta ad altezza pari a quella del piano stradale, collegata per caduta al collettore.*
 - 3d) *Si deve obbligatoriamente predisporre un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature e un sistema di allarme acustico e visivo che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.*
 - 3e) *Si deve obbligatoriamente installare idonea valvola di non ritorno o antiriflusso.*
4. In nessun caso è ammesso lo scarico dei reflui in recipienti diversi dalla fognatura. All'uopo possono essere imposte apparecchiature di sollevamento di riserva e/o adeguati volumi d'accumulo.
5. È ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti d'ispezione, prelievo e misura, in un unico impianto di sollevamento. Incomberà esclusivamente

al titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile ed ai terzi per rigurgiti della pubblica rete fognaria.

Art. 16

Smaltimenti straordinari di acque reflue provenienti da insediamenti abitativi

1. Il Servizio Tecnologico del Comune potrà, in via del tutto eccezionale e provvisoria, consentire l'uso di sistemi particolari di scarico sul suolo o in corpi idrici superficiali, solo ed esclusivamente se verrà constatata l'impossibilità di scaricare ~~nella rete fognante o nel caso in cui l'U.T.C. ritenga il condotto della pubblica~~ fognatura fronteggiante l'immobile inadatto, dal punto di vista idraulico, a ricevere le acque reflue o parte di esse.
2. Lo smaltimento dovrà avvenire in conformità di quanto previsto dall'allegato 5 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 nel caso di scarichi sul suolo, o nel rispetto dei limiti tabellari imposti dal D.Leg.vo n. 152/06 nel caso di recapito in acque superficiali. Decaduti i motivi di eccezionalità il Capo Area Tecnica imporrà l'obbligo di modificare il sistema di smaltimento.

Art. 17

Autorizzazioni allo scarico per cantieri di lavoro

1. Al fine di evitare l'inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali, il Responsabile del Servizio Tecnologico del Comune potrà consentire lo sversamento in pubblica fognatura, laddove presente, dei reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro. Laddove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dai costruendi stabili.
2. La richiesta di autorizzazione allo scarico dovrà essere corredata da una relazione tecnica che documenti la qualità e la quantità (giornaliera) dello scarico.
3. L'immissione sarà soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dal Comune proporzionalmente alla qualità e alla quantità del reflu nonchè alla durata temporale dello scarico.

Art. 18

Servitù fognaria

1. Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di effettuare lo scarico delle acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, la istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del codice civile. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione del reflu nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano ritenute idonee allo scopo dall'U.T.C. In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere sottoposti all'esame dell'U.T.C. e approvati dal Responsabile del Servizio Tecnologico
2. Nel caso di insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di ispezione.

Art. 19

Impianti di pretrattamento

1. Il Responsabile del Servizio Tecnologico del Comune, laddove lo ritenesse necessario, potrà imporre, con provvedimento motivato, l'installazione di adeguati sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella pubblica

- fognatura.
2. Gli impianti di pretrattamento hanno lo scopo di perseguire i seguenti fini:
 - 2a) *proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;*
 - 2b) *garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non siano danneggiate;*
 - 2c) *garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue ed il trattamento dei fanghi non siano intralciati;*
 - 2d) *garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;*
 - 2e) *garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale.*
 3. Di tali impianti resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.
 4. Ogni disattivazione o fermo, anche accidentale, dovrà essere immediatamente comunicata al Comune, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.
 5. Detti impianti devono risultare conformi al progetto, allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione all'Ente competente. L'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata ad avvenuto collaudo funzionale, che dovrà essere effettuato con tempi stabiliti dall'Amministrazione.
 6. Il Comune di Pachino ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.

Art. 20

Obbligo di installazione del contatore

1. Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed alla verifica del buon funzionamento di strumenti di misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.
2. Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti, a seguito di verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio, il Servizio Tecnologico procede all'applicazione del sigillo di controllo. Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile alla lettura e ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.
3. Il medesimo Ufficio può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.
4. La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente al Servizio Tecnologico del Comune, guasti o blocchi.
5. Il Responsabile del Servizio potrà prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.

Art. 21

Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.
2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di

solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

3. Gli scarichi provenienti da locali adibiti a pubblici garage, autolavaggi, autofficine, impianti di distribuzione del carburante ed in generale da quei locali che, per la natura delle operazioni svolte, si possano verificare situazioni di rischio di inquinamento delle acque meteoriche, dovranno avere pavimentazione impermeabile con idonea pendenza verso fosse di raccolta, munite di dispositivi separatori per oli, grassi e idrocarburi ed altre apparecchiature od impianti idonei a separare le sostanze inquinanti.

Titolo IV
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE
ALLO SCARICO E RELATIVA DISCIPLINA

Art. 22

Necessità dell'autorizzazione

1. Tutti gli scarichi di acque reflue devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 124 comma 1, D.Leg.vo n. 152/06, nonché degli artt. 38, 39 e 40 della Legge Regionale n. 27/86.
2. Per l'autorizzazione degli scarichi, valgono i seguenti principi:
 - 2a) *Gli scarichi di acque reflue domestiche, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione, contestualmente all'autorizzazione all'allaccio in fognatura, sono sempre ammessi nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento;*
 - 2b) *Per gli scarichi di acque reflue industriali, va richiesta l'autorizzazione allo scarico, secondo quanto specificato negli articoli successivi.*
 - 2c) *Per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, va richiesta l'autorizzazione allo scarico, secondo quanto specificato negli articoli successivi.*
3. L'autorizzazione è rilasciata al proprietario dello scarico dall'autorità competente al controllo. L'autorità competente al rilascio ed al controllo delle autorizzazioni allo scarico è quella individuata dalla Legge Regionale n. 27/86, secondo quanto normato dall'art. 40 della stessa.
4. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito nell'ambito della disciplina del D.Leg.vo n. 152/06.
5. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento e ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta al Comune, una nuova autorizzazione allo scarico, fatta salva la disciplina relativa alla concessione edilizia per quanto attiene alle opere ad essa soggette. La domanda d'autorizzazione va presentata su apposito modulo, completo in tutte le sue parti e in tutti gli allegati relativi al tipo d'insediamento da cui proviene lo scarico.
6. I titolari di scarichi che, nell'apportare modifiche all'insediamento non abbia variato la qualità né la quantità del volume precedentemente denunciato, devono presentare comunicazione, *(vedi allegati al presente regolamento)*. Sarà consentita tale procedura semplificata anche in caso che sia variato il punto di allaccio alla pubblica fognatura e sia cambiato il tracciato della fognatura interna, allegando ovviamente in tali casi elaborati grafici di aggiornamento.

Art. 23

Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi esistenti

1. I titolari di scarichi provenienti da insediamenti abitativi che, all'entrata in vigore del presente regolamento sono già in possesso di concessione edilizia, e recapitano in pubblica fognatura, si intendono tacitamente autorizzati purché rispettino quanto previsto dal presente regolamento. L'U.T.C. si riserva di accertare l'efficienza dell'allacciamento e di richiedere specifica documentazione.

Art. 24

Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi nuovi

1. I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti abitativi nuovi sono tenuti a richiedere l'autorizzazione allo scarico su modulistica predisposta dal Comune prima di attivare gli scarichi medesimi. La richiesta deve essere presentata al Comune unitamente a copia della concessione edilizia. L'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di allaccio nella pubblica fognatura.

Art. 25

Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, esistenti

1. S'intendono come esistenti gli scarichi d'acque reflue di insediamenti produttivi, o produttivi assimilabili ai civili, che alla data di approvazione del presente regolamento sono in esercizio e già autorizzati.
2. I titolari degli **scarichi esistenti** procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla normativa vigente, allo scadere delle autorizzazioni e comunque entro un anno dalla data di approvazione del presente Regolamento.
3. Nelle more del rinnovo delle autorizzazioni gli stessi sono comunque tenuti ad osservare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 26

Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, nuovi

1. La disciplina degli scarichi impone l'obbligo dell'autorizzazione prima della loro attivazione. L'autorizzazione per gli insediamenti produttivi, va quindi richiesta per:
1a) i nuovi scarichi;
1b) gli stabilimenti che hanno cambiato ubicazione e/o ragione sociale;
1c) gli stabilimenti che hanno subito ampliamenti o modifiche tali da variare sostanzialmente le caratteristiche dello scarico;
2. Nel caso in cui ci sia stata variazione del titolare dell'autorizzazione (*persona fisica*) è obbligatorio avanzare istanza all'autorità competente di cui all'art. 40 della Legge Regionale n. 27/86, la quale provvederà all'adeguamento della autorizzazione.
3. I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che, all'entrata in vigore del presente regolamento, sono già allacciati alla pubblica fognatura ma che non possiedano precedente formale autorizzazione allo scarico, devono entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento richiedere l'autorizzazione allo scarico nei modi previsti dallo stesso.
4. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Comune a seguito di esito favorevole della documentazione o della visita di verifica.
5. Le suddette autorizzazioni hanno validità quadriennale e sono soggette a rinnovo.
6. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Leg.vo n.152/06. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.
7. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 125 del D.Leg.vo. n. 152/99 (*tab. 5 dell'all. 5*), il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
8. Al rinnovo delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti, sono soggetti anche gli insediamenti produttivi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
9. I titolari degli insediamenti civili, assimilabili a civili o produttivi allacciati alla pubblica fognatura che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, o

ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente nei modi previsti dal presente regolamento.

Art. 27

Oneri di istruttoria

1. Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda e l'istruttoria della stessa da parte del Servizio Tecnologico del Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento, sono a carico del richiedente.
2. L'Organo Comunale competente, con proprio provvedimento, determina per anno solare da emanare entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario gli oneri di cui al comma precedente.
3. In caso di mancata adozione di provvedimento di adeguamento di cui al comma 2 degli oneri di cui al comma 1, si applicano gli oneri vigenti.

Art. 28

Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico

1. Alle nuove richieste di autorizzazione allo scarico, dovrà essere allegata, copia della documentazione indicata sul modello messo a disposizione dell'Ufficio (Mod. FG1)

Art. 29

Diniego dell'autorizzazione per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili

1. L'autorizzazione allo scarico potrà essere negata:
 - 1a) per quantitativi di acque bianche e/o nere incompatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità depurativa dell'impianto di trattamento degli scarichi; per acque reflue non conformi ai limiti di accettabilità fissati dal presente regolamento;
 - 1b) per realizzazioni di opere non conformi ai progetti approvati e/o alle prescrizioni date.

Art. 30

Revoca dell'autorizzazione allo scarico

1. Il Comune può, in ogni momento revocare l'autorizzazione allo scarico, qualora si riscontrassero superamenti dei limiti di accettabilità previsti dal presente regolamento e riportati nell'autorizzazione allo scarico, per la inosservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, per la inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento, oppure per accertate violazioni del presente regolamento.

Art. 31

Autorizzazione allo scarico sul suolo, sugli strati superficiali del suolo ed in corpo idrico superficiale

1. Ogni nuovo scarico sul suolo, sugli strati superficiali del suolo ed in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato. La stessa norma si applica alle modifiche ed agli adeguamenti di scarichi esistenti.
2. È fatto divieto di scaricare acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.
3. Ogni scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione

- immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.
4. La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 32

SCARICHI SUL SUOLO: Utenze civili - Fabbricati esistenti

1. Entro 6 mesi dell'entrata in vigore del presente Regolamento, gli insediamenti abitativi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale, sono tenuti a presentare una relazione sullo stato di fatto delle opere di scarico ~~dalla quale sia possibile rilevare se le stesse siano conformi o meno al regolamento medesimo.~~
2. In caso di difformità dal presente regolamento, questa verrà notificata all'interessato che dovrà provvedere all'adeguamento nei termini previsti.

Art. 33

SCARICHI SUL SUOLO: Insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili

1. Il Comune, con ordinanza da affiggere all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, fissa i termini entro i quali gli insediamenti civili non abitativi privi di precedente autorizzazione allo scarico sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico con allegata una dettagliata relazione, corredata di elaborati grafici, sullo stato di fatto delle opere di scarico.
2. Compete alla Provincia di Siracusa ogni adempimento in relazione agli scarichi degli insediamenti produttivi non recapitanti in pubbliche fognature. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Comune di Pachino a seguito di verifica di conformità delle opere a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa del P.R.T.A.
3. Trascorsi i termini previsti, il Comune può provvedere d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio ed il completamento delle opere.
4. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di trenta giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione, aumentate del 20% per spese generali e oneri di notifica o riscossione.

Art. 34

SCARICHI SUL SUOLO - Dispersione mediante sub-irrigazione

1. La sub-irrigazione consiste nell'immissione delle acque nere chiarificate sul terreno e rappresenta il trattamento secondario elettivo per un liquame uscente dal trattamento primario con fossa IMHOFF.
2. Sono ammessi tre sistemi e precisamente:
2a) a dispersione sul terreno per sub-irrigazione;
2b) a dispersione sul terreno mediante pozzi assorbenti;
2c) a percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione drenata;
3. Nel sistema a dispersione sul terreno per sub-irrigazione, le acque nere - poiché le acque meteoriche debbono sempre avere condotta separata - provengono dall'utenza in un pozzetto di raccolta ove è possibile prelevare i campioni per eventuali analisi. Le acque entrano, sempre tramite condotta a tenuta, nella fossa IMHOFF, dove avviene il trattamento primario. Le acque chiarificate, mediante condotta sempre a tenuta, pervengono ad un altro pozzetto ove è possibile effettuare campionamenti delle acque chiarificate. Da tale pozzetto le acque raggiungono la condotta disperdente che deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
3a) la trincea di posa delle condotte, per evitare impaludamenti superficiali, deve essere profonda mediamente cm. 70, larga alla base circa 50 cm, con pareti

- inclinare secondo la consistenza del terreno;*
- 3b) *la condotta disperdente deve essere costituita da tubi prevalentemente in PVC o cemento, di diametro variabile da 10-15 cm e lunghezza 30-50 cm, distanziati l'uno dall'altro 1-2 cm, per consentire all'acqua chiarificata di filtrare nel terreno; la pendenza della condotta non deve superare lo 0,5%; sopra i tubi disperdenti ed in particolare ove questi vengono distaccati, occorre porre in opera coppi o lastre di cemento allo scopo di impedire che il terreno sovrastante penetri all'interno delle tubature ostruendole;*
- 3c) *la parte inferiore dello scavo verrà riempita di pietrisco 3-6 cm per un'altezza di circa un metro, in mezzo al quale viene posata la condotta disperdente. Sopra il piano del pietrisco deve essere posta adeguato geotessile per evitare che il sovrastante terreno vada a chiudere i vuoti del pietrisco; il cavo verrà colmato con il terreno di risulta dello scavo;*
- 3d) *la lunghezza della tubatura disperdente è in relazione agli abitanti ed alla natura del terreno come risulta dalla seguente tabella:*

SCARICHI SUL SUOLO
Dispersione mediante sub-irrigazione
PARAMETRI INDICATIVI
LUNGHEZZA CONDOTTA DISPERDENTE - TIPO DI TERRENO
1. Sabbia sottile, materiale leggero o di riporto: m 2,00 per abitante
2. Sabbia grossa o pietrisco: m 3,00 per abitante
3. Sabbia sottile con argille: m 5,00 per abitante
4. Argilla con un po' di sabbia: m 10,00 per abitante
5. Argilla compatta non adatta
1 abitante (0,2 mc/gg)

- 3e) *per calcolare la lunghezza della condotta disperdente, anziché procedere ad indagine geologica sulla natura del terreno, si può effettuare una "PROVA DI PERCOLAZIONE", che consiste nel praticare uno scavo della profondità pari a ml 1,50, largo non più di 50 cm e riempire tale cavo, per un'altezza di cm 20, con acqua misurando il tempo (T) occorrente per abbassare il livello di cm 2,5. Sulla base di una dotazione di 200 litri giorno/abitante, la lunghezza della condotta disperdente può così determinarsi:*

(minuti occorrenti per calo di cm 2,5) = (metri per abitante)
2 minuti = 2,5
5 minuti = 3
10 minuti = 5
30 minuti = 10
50 minuti = 13
oltre 60 minuti = terreno non adatto

- 3f) *tutto il sistema di sub-irrigazione deve essere posto ad una distanza non minore di 30 metri da utilizzazioni idriche e da altre sub-irrigazioni;*
- 3g) *le condotte disperdenti non debbono essere costruite in aree pavimentate o altre analoghe sistemazioni, che possono ostacolare il passaggio di aria sul terreno.*
- 3h) *l'impianto non richiede eccessiva manutenzione, si dovrà controllare periodicamente se sussistono eventuali intasamenti del vespaio ed impaludamenti superficiali del terreno.*
4. Nel sistema a dispersione sul terreno mediante pozzi assorbenti, il sistema è analogo al precedente fino all'uscita dell'acqua chiarificata dalla fossa IMHOFF da cui le acque, anziché disperse nel terreno con tubatura, subiscono il trattamento secondario tramite pozzo assorbente. Anche in questo sistema, usato quando si ha scarsa disponibilità di terreno, le condotte debbono essere separate per acque nere e meteoriche:

- 4a) il manufatto è di forma cilindrica, con diametro interno di almeno un metro. Costruito in muratura di mattoni, calcestruzzo, pietrame o prefabbricato in c.a., privo di platea;
- 4b) nelle pareti debbono essere praticate feritoie per consentire l'uscita della acque chiarificate; sul fondo, al posto della platea, occorre posare uno strato di pietrisco alto cm 50. Anche tutt'intorno al pozzo dovrà essere sistemato, per l'altezza totale delle feritoie, un vespaio di pietrisco 6-8 cm, dello spessore di cm 50; sopra tale strato di pietrisco deve essere steso adeguato geotessile per evitare che la terra sovrastante penetri nel vespaio chiudendo gli interstizi;
- 4c) sulla copertura del pozzo, realizzata in calcestruzzo, deve essere costruito un pozzetto alto circa 70 cm, con chiusino a livello del piano di campagna;
- 4d) debbono essere inoltre posti in opera dei tubi di aerazione idonei, penetranti almeno un metro dentro il vespaio creato attorno al pozzo;
- 4e) il pozzo deve essere proporzionato in funzione della natura del terreno, come dimostrato dalla seguente tabella indicativa:

TIPO DI TERRENO SVILUPPO PARETE PERIMETRALE POZZO
1. Sabbia grossa o pietrisco = mq 1,00 per abitante
2. Sabbia fina = mq 1,50 per abitante
3. Argilla sabbiosa o riporto = mq 2,50 per abitante
4. Argilla con molta sabbia o pietrisco = mq 4,00 per abitante
5. Argilla con poca sabbia o pietrisco = mq 8,00 per abitante
6. Argilla compatta = non adatta

- 4f) la capacità utile del pozzo non deve essere mai inferiore a quella della fossa IMHOFF che precede il pozzo.
- 4g) i pozzi assorbenti debbono essere ubicati lontano da aree pavimentate ed altre sistemazioni tendenti ad ostacolare il passaggio dell'aria nel terreno;
- 4h) debbono essere a distanza di almeno 50 metri da qualsiasi condotta od altra opera destinata al servizio di approvvigionamento idrico a scopo potabile.
- 4i) tale tipo d'impianto non richiede particolari manutenzioni. Dovrà essere controllato periodicamente che non vi sia accumulo di fanghiglia nel pozzo o intasamento del pietrisco. Allo scopo di ottenere i migliori risultati, sono consigliati due pozzi, con funzionamento alterno di 6 mesi. In tal caso la distanza da osservare tra gli assi dei pozzi deve essere non inferiore a quattro volte il diametro del pozzo più grande.
5. Anche il sistema a percolazione mediante sub-irrigazione drenata, che viene usato in presenza di terreni impermeabili, è uguale agli altri due precedenti fino alla uscita delle acque chiarificate dalla fossa IMHOFF. Le acque subiscono poi il trattamento secondario per assorbimento nel terreno tramite condotta superiore DISPERDENTE e recapito in fossi mediante condotta inferiore DRENANTE. Per eseguire l'impianto occorre:
- 5a) praticare una trincea profonda mediamente m 1,60, larga alla base almeno 60 cm, con inclinazione delle pareti secondo la consistenza del terreno. Il fondo dello scavo deve essere rivestito di uno strato di argilla dello spessore di circa 15 cm. Sopra tale strato si posa la condotta drenante, circondata da pietrisco grosso, pezzatura 68 cm per un'altezza di cm 60 e successivamente altro strato di pietrisco delle dimensioni di 3 - 6 cm per uno spessore di cm 35 ed altro strato di pietrisco grosso 6 - 8 cm per un'altezza di cm. 50, in mezzo al quale viene posata la condotta disperdente. Il rimanente cavo viene riempito con il terreno proveniente dallo scavo;
- 5b) sopra l'ultimo strato di pietrisco, va posto in opera un adeguato strato di geotessile per impedire che la terra sovrastante vada ad intasare gli interstizi del pietrisco stesso;

- 5d) le condotte DRENANTE e DISPERDENTE, sono costituite da elementi tubolari idonei di diametro 10 -12 cm con estremità tagliate dritte e distanziate di 1 - 2 cm, coperte superiormente da coppi o lastre di calcestruzzo per impedire al pietrisco di entrare nelle condotte. La pendenza massima delle condotte stesse non deve superare lo 0,5%;
- 5e) vanno posti in opera tubi in cemento "aeratori" verticali e penetranti nel terreno e pietrisco per circa m 1,20, da cm 10 - 12 di diametro, a sinistra ed a destra delle condotte drenanti e disperdenti ad intervalli di circa 3 ml;
- 5f) la condotta drenante deve recapitare in rivoli, alvei od impluvi, previ adeguati ancoraggi alle estremità;
- 5g) la condotta DISPERDENTE deve essere tappata almeno 5 ml prima dello sbocco della condotta DRENANTE;
- 5h) lo sviluppo della condotta DISPERDENTE deve essere almeno di ml 3 per abitante. La condotta DRENANTE deve essere ml 5 più lunga della condotta disperdente;
- 5i) lo sviluppo può essere ottenuto anche con condotte parallele. In tal caso debbono essere distinti l'una dall'altra almeno 2 ml.
- 5l) le condotte disperdenti e drenanti debbono essere ubicate lontane da fabbricati, aree pavimentate o altre sistemazioni che possono ostacolare il passaggio dell'aria attraverso il terreno ed a distanza di almeno 30 ml da qualunque condotta ed altra attrezzatura destinata all'approvvigionamento idropotabile.
- 5m) Occorre controllare che le acque chiarificate effluiscano dallo sbocco.

Titolo V LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI

Art. 35

Scarichi di insediamenti civili abitativi

1. Gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi sono sempre ammessi in pubblica fognatura senza che sia necessario alcun pretrattamento.

Art. 36

Scarichi di insediamenti produttivi assimilabili a civili

1. Sono assimilabili a civili, e quindi accettati in pubblica fognatura senza alcun trattamento, gli scarichi di insediamenti produttivi quali possono essere quelli derivanti da edifici adibiti ad attività scolastica, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa nonché attività commerciali i cui scarichi derivano esclusivamente da servizi igienici, cucine o mense, che rientrano nei limiti stabiliti dalla tabella 8 allegata alla legge regionale n. 27/86 e ne abbiano portate compatibili.
2. La qualità degli scarichi di cui al precedente comma deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedano trattamenti.

Art. 37

Scarichi di insediamenti adibiti ad attività sanitaria

1. Il Responsabile del Servizio Tecnologico potrà imporre trattamenti di disinfezione per gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitarie siano essi assimilabili a civili o no, prima della loro immissione in pubblica fognatura.

Art. 38

Scarichi di insediamenti produttivi

1. I reflui provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi in pubblica fognatura solo se sono conformi ai limiti di accettabilità fissati dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Leg.vo n 152/06 e sue modifiche ed integrazioni.
2. Il Responsabile del Servizio potrà imporre agli insediamenti produttivi con provvedimento motivato, l'installazione di adeguati sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella pubblica fognatura.
3. Gli impianti di pretrattamento degli scarichi adottati od eventualmente imposti agli insediamenti produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti.
4. Ogni disattivazione o fermo, anche accidentale, dovrà essere immediatamente comunicata all'UTC competente sul servizio di fognatura e depurazione. La disattivazione per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata nei tempi e nei modi con l'UTC competente.

Art. 39

Divieto di diluizione degli scarichi parziali e terminali

1. I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo. E' in ogni caso vietato diluire gli scarichi parziali con acque di lavaggio, di raffreddamento o con acque prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

Art. 40

Scarichi vietati

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità, è vietato immettere in pubblica fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette nonché gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietata l'immissione di:
 - 1a) *benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione od in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività od infiammabilità nel sistema fognario;*
 - 1b) *ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati del medesimo o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;*
 - 1c) *sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;*
 - 1d) *sostanze tossiche, bioaccumulabili e persistenti che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;*
 - 1e) *reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;*
 - 1f) *reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 ed i 35°C possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;*
 - 1g) *ogni sostanza assimilabile ad un rifiuto solido (rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, rifiuti triturati ecc.);*
 - 1h) *reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;*
 - 1i) *acque provenienti da cabine di verniciatura, morchie ed oli esausti, fanghi organici ed inorganici, acque provenienti da bagni di fosfosgrassaggio e comunque reflui ad elevato contenuto di sostanze non degradabili biologicamente.*
 - 1l) *reflui aventi temperature superiori a 35°C*
2. L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Comune, dei danni causati a persone e cose ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui alla legislazione vigente in materia.
3. L'Amministrazione comunale provvederà alla revoca dell'autorizzazione allo scarico nei confronti degli utenti che violassero il disposto del presente articolo. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni saranno a carico del contravventore.
4. È vietato lo sversamento nella pubblica rete fognaria dei rifiuti liquidi e dei rifiuti costituiti da acque reflue, autotrasportati, salvo quanto disposto al titolo V del presente regolamento.

Art. 41

Scarichi contenenti sostanze

di cui alla Tab. 5 all.to 5 al D.Leg.vo 152/06

1. Le utenze i cui scarichi contengano una o più sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al D.Leg.vo n. 152/06, devono fare specifica istanza di autorizzazione allo scarico.
2. L'istanza di autorizzazione allo scarico di cui al comma precedente dovrà essere

corredata, oltre che dalla documentazione prevista negli allegati del presente regolamento, da una relazione tecnica dalla quale si evinca:

- 2a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al D.Leg.vo 152/06, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per un numero massimo di ore lavorative giornaliere e per numero massimo di giorni lavorativi;*
 - 2b) il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo;*
 - 2c) l'eventuale sistema di misurazione del flusso;*
 - 2d) i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;*
 - 2e) i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.*
3. Per gli scarichi di insediamenti produttivi esistenti contenenti sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al D.Leg.vo n. 152/06, dovrà essere presentata istanza al Comune, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 4. Nel caso in cui siano superati i valori limite previsti, dovrà essere trasmesso contestualmente alla domanda di autorizzazione allo scarico, un progetto di adeguamento che definisca le modificazioni che l'utente intenda realizzare nei processi produttivi e negli impianti di abbattimento degli inquinanti ed il tempo necessario per ricondurre lo scarico entro i valori limite.
 5. L'autorità competente al rilascio ordina la sospensione dello scarico se non sono rispettati i tempi e i modi di adeguamento ai valori limite indicati nell'autorizzazione, ovvero nel progetto predisposto dal titolare dello scarico, e constatata l'esecuzione, revoca la sospensione ovvero in difetto di adeguamento, vieta lo scarico.

Art. 42

Accertamenti e controlli

1. Per gli scarichi nella pubblica rete fognaria il Comune di Pachino ai sensi dell'art. 128 del D.Leg.vo n. 152/06, organizza un adeguato servizio di controllo al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
2. I dipendenti, o incaricati del Comune preposti al servizio, sono autorizzati ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino rilasciato dal Comune medesimo ed il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
3. Tale personale provvede al controllo degli insediamenti di tipo residenziale e di servizi nonché degli edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali allacciati alla pubblica rete fognaria sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per accertare il possesso dell'autorizzazione allo scarico e per la eventuale verifica quali-quantitativa degli scarichi.
4. Gli addetti al controllo del Comune, assumono la qualifica di personale incaricato di un pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del Codice Penale e sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento oggetto del controllo in presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolga il ciclo di produzione al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento.
5. I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua

prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'insediamento tramite prelievi finalizzati alla verifica della qualità delle acque immesse nella pubblica rete fognaria. I prelievi serviranno a stabilire la rispondenza tra le caratteristiche del liquame accertate in tali controlli e quanto dichiarato dal titolare dello scarico. Detti prelievi potranno essere istantanei o medio-compositi; essi saranno costituiti da un solo campione, comunque rappresentativo dello scarico, destinato ad essere analizzato. L'analisi dei campioni sarà effettuata secondo le metodiche previste dalle norme vigenti.

6. Durante le descritte operazioni di controllo verrà, inoltre, assunta ogni informazione ~~relativa all'avvenuta autorizzazione degli scarichi nella pubblica rete fognaria ed~~ acquisiti i dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio.
7. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa titolare dell'insediamento produttivo ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi ed i diritti conseguenti.
8. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche qualitative o quantitative delle caratteristiche dello scarico.
9. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve richiedere una nuova autorizzazione.
10. Il Comune di Pachino ha sempre facoltà di richiedere all'ARPA, con istanza documentata e motivata, di effettuare controlli specifici qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il rischio di non rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, nonché il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti delle pubbliche fognature.

Titolo VI

CONFERIMENTO DI LIQUAMI MEDIANTE MEZZI MOBILI

Art. 43

Conferimenti ammessi

1. L'allontanamento mediante mezzi mobili di liquami provenienti da insediamenti abitativi può essere ammesso purché vengano rispettate le norme del presente regolamento e ferme restando le modalità di cui all'art. 110 del D.Leg.vo 152/06 nonché al titolo IV della Legge Regione Sicilia n. 27/86, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Con le stesse modalità può essere ammesso l'allontanamento dei reflui provenienti da insediamenti produttivi, assimilabili ai civili, n. 22, purché rispettino i limiti imposti dalla tabella 8 allegata alla Legge Regionale n. 27/86.

Art. 44

Luogo destinato al ricevimento dello scarico

1. Lo scarico dei liquami di cui al precedente articolo potrà essere effettuato direttamente all'impianto di depurazione centralizzato, oppure in tombini appositamente predisposti ed indicati dal Comune, con autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnologico Comunale
2. Tali tombini dovranno essere dotati di lucchetto e tubo di accompagnamento.
3. Il Comune di Pachino, al fine di garantire il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie, stabilirà le fasce orarie più adatte ad effettuare lo scarico.
4. Lo scarico dovrà avvenire in presenza di personale incaricato dal Comune che potrà, ove lo ritenesse necessario, effettuare indagini analitiche finalizzate alla verifica della qualità del refluo trasportato.
5. I reflui provenienti da insediamenti produttivi, potranno essere conferiti ad impianti di depurazione, solo dopo il parere favorevole dell'ente gestore del servizio di depurazione e previa verifica analitica del rispetto dei limiti imposti dalla tabella 3 del D.Leg.vo 152/06. Il conferimento potrà in ogni caso avvenire soltanto dopo le necessarie comunicazioni e/o autorizzazioni, così come previsto dall'art. 110, commi 2 e 3 del D. Leg.vo 152/06.

Art. 45

Cautele per le operazioni di carico, scarico e trasporto

1. Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.
2. In particolare sono tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del liquame.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale, igienico-sanitaria e ambientale, nonché il Responsabile del Servizio Tecnologico competente per territorio.
4. La Ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere le spese relative alle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

Art. 46

Autorizzazioni

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l'autorizzazione al conferimento di rifiuti liquidi provenienti da insediamenti abitativi e da

insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, mediante autobotte o autoespurgo, è rilasciata annualmente dal Comune, previo accertamento della provenienza e delle caratteristiche quali-quantitative del liquame stesso.

2. Il Responsabile del Servizio Tecnologico del Comune o il Gestore del Depuratore Comunale (*nel caso di affidamento esterno*) ha la facoltà di far sottoporre, in qualsiasi momento, il liquame autotrasportato ad accertamenti chimico-fisici e batteriologici al fine di verificare se il liquame corrisponde a quello per cui si è rilasciata l'autorizzazione. Se tale corrispondenza non sussistesse lo stesso Responsabile Comunale o il personale a tal uopo autorizzato ha la facoltà di far sospendere le operazioni di scarico.
3. ~~Il conferimento di rifiuti liquidi direttamente agli impianti di depurazione a mezzo autobotti~~ è ammesso nel rispetto della normativa prevista ai sensi del D.Leg.vo 152/06. Il Comune è in ogni caso, previa comunicazione all'autorità competente, autorizzato ai sensi dell'articolo 110 del D.Leg.vo 152/06, ad accettare negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, e purché provenienti dal medesimo ambito ottimale:
 - 3a) *rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;*
 - 3b) *rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;*
 - 3c) *materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile.*
4. E' possibile altresì smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto, rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione, ma solo dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente.
5. Il Comune o l'eventuale gestore dell'impianto di trattamento di rifiuti, costituiti da acque reflue, è soggetto agli obblighi di cui al D.Leg.vo 152/06.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 47

Canone

1. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto a norma dell'art. ~~155 e seguenti del D. Leg.vo 152/06, al Comune ovvero agli Enti Gestori del servizio~~ di fognatura e depurazione, il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa stabilita dall'Amministrazione.
2. La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La prima parte determinata in rapporto alla quantità di acqua effettivamente scaricata, incluse le eventuali acque di pioggia calcolate in base all'area ed alla natura delle superfici scolanti, la seconda determinata in rapporto alla quantità e, limitatamente agli insediamenti produttivi, alla qualità delle acque scaricate.
3. La tariffa relativa al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.
4. Sono parimenti tenuti al pagamento della tariffa anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla pubblica fognatura.
5. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi nella fognatura, possono chiedere al Comune di accertare tali usi al fine di ottenere una riduzione sul pagamento.

Art. 48

Applicazione dei canoni

1. I canoni si applicano al volume dell'acqua scaricata, determinato in misura pari al 100% dell'acqua prelevata.
2. Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume di acqua prelevato, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta. Gli stessi, per la determinazione della quantità di acqua prelevata hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento di misura. Tale strumento deve essere ubicato in luogo accessibile per la lettura ed il controllo.

Art. 49

Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti produttivi o civili

1. Per i servizi di fognatura e depurazione, relativamente a scarichi provenienti da insediamenti produttivi o civili, è dovuta una somma calcolata sulla base di apposita tariffa commisurata alla quantità ed alla qualità dell'acqua scaricata.
2. Per la determinazione della quota tariffaria, il volume di acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata (100%).
3. Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da Enti diversi dal Comune, il canone o diritto è applicato e riscosso dall'Ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione

- all'Ente che gestisce questo servizio.
4. Per gli anni successivi le tariffe di fognatura e depurazione vigenti nel territorio della Regione Siciliana potranno essere, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale 22 dicembre 2003, art. 1, incrementate del 5% dal 1 luglio 2006, salvo diverse disposizioni di legge;

Art. 50

***Canone dovuto per il conferimento di reflui mediante
mezzi mobili provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi
assimilabili a civili***

1. Per il servizio di fognatura e depurazione, relativamente al conferimento di reflui mediante mezzi mobili, è dovuto un canone commisurato alla quantità dei liquami conferiti.
2. La tariffa verrà calcolata con le stesse modalità di all'art. 49 del presente regolamento.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

Art. 52

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta approvazione delle superiori autorità a norma di legge e previa affissione all'albo pretorio nei modi di legge e sul sito ufficiale del Comune nell'apposita sezione a ciò dedicata.

Art. 53

Sanzioni amministrative

1. Ai sensi dell'art. 133 del D.Leg.vo 152/06 e ss.mm.ii.:
 - 1a) chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle Regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa **da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro**. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a **20.000,00 euro**.
 - 1b) chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa **da 6.000,00 euro a 60.000,00 euro**. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è **da 600,00 euro a 3.000,00 euro**.
 - 1c) chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 1.500,00 euro a 15.000,00 euro**.
 - 1d) chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 1.500,00 euro a 15.000,00 euro**.
 - 1e) Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 600,00 euro a 6.000,00 euro**.
 - 1f) chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 6.000,00 euro a 60.000,00 euro**.

- 1g) salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro** chiunque:
- 1.1g) nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaimento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;
- 1.2g) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione.
- 1h) chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 1.500,00 euro a 6.000,00 euro**. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è **ridotta ad un quinto**.
- 1i) chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 1.500,00 euro a 15.000,00 euro**.

Art. 54

Sanzioni penali

1. Ai sensi dell'art. 137 del D.Leg.vo 152/06 e ss.mm.ii.:

- 1a) Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda **da 1.500,00 euro a 10.000,00 euro**.
- 1b) Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
- 1c) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
- 1d) Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
- 1e) Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda **da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro**. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda **da 6.000,00 euro a 120.000,00 euro**.
- 1f) Le sanzioni di cui al comma 1. lett.1e) si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma.
- 1g) Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda **da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro** se si

tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

- 1h) Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.*
- 1i) Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalla Regione, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.*
- 1l) Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500,00 euro a 15.000,00 euro.*
- 1m) Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*
- 1n) Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.*
- 1o) Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*
- 1p) Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 10.000,00 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.*

Art. 55

Abrogazione di precedenti disposizioni

- 1.** L'entrata in vigore del regolamento sostituisce la normativa locale vigente in contrasto con quanto stabilito dal Regolamento.
- 2.** Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.

Art. 56

Pubblicità

- 1.** Copia del presente regolamento verrà depositata presso l'Ufficio Ecologia del Comune per la consultazione da parte dei cittadini che ne facciano richiesta.
- 2.** Ogni cittadino può richiedere copia al medesimo Ufficio, previo pagamento dei relativi diritti di riproduzione ovvero scaricabile dal sito istituzionale del Comune: www.comune.pachino.sr.it.

Tabella 3 – All.5 D.Lgs. 152/06
Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.

Numero parametr	SOSTANZE	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in pubblica fognatura (*)
1	pH		5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	°C	(1)	(1)
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/L	≤ 80	≤ 200
7	BOD5 (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 40	≤ 250
8	COD (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 160	≤ 500
9	Alluminio	mg/L	≤ 1	≤ 2,0
10	Arsenico	mg/L	≤ 0,5	≤ 0,5
11	Bario	mg/L	≤ 20	-
12	Boro	mg/L	≤ 2	≤ 4
13	Cadmio	mg/L	≤ 0,02	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤ 2	≤ 4
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,20
16	Ferro	mg/L	≤ 2	≤ 4
17	Manganese	mg/L	≤ 2	≤ 4
18	Mercurio	mg/L	≤ 0,005	≤ 0,005
19	Nichel	mg/L	≤ 2	≤ 4
20	Piombo	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
21	Rame	mg/L	≤ 0,1	≤ 0,4
22	Selenio	mg/L	≤ 0,03	≤ 0,03
23	Stagno	mg/L	≤ 10	
24	Zinco	mg/L	≤ 0,5	≤ 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 0,5	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
27	Solfuri (come S)	mg/L	≤ 1	≤ 2
28	Solfiti (come SO ₂)	mg/L	≤ 1	≤ 2
29	Solfati (come SO ₃) (3)	mg/L	≤ 1000	≤ 1000
30	Cloruri (3)	mg/L	≤ 1200	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/L	≤ 6	≤ 12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	≤ 10	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2)	mg /L	≤ 15	≤ 30
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	≤ 0,6	≤ 0,6

35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg /L	≤ 20	≤ 30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤ 20	≤ 40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤ 5	≤ 10
38	Fenoli	mg/L	≤ 0,5	≤ 1
39	Aldeidi	mg/L	≤ 1	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,4
41	Solventi organici azotati (4)	mg/L	0,1	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 2	≤ 4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0,10	≤ 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (5)	mg/L	≤ 0,05	≤ 0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
47	- endrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0,002
48	- isodrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0,002
49	Solventi clorurati (5)	mg/L	≤ 1	≤ 2
50	<i>Escherichia coli</i> (6)	UFC/100mL	Nota	
51	Saggio di tossicità acuta (7)		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria indicati in tabella 3 sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità d'ambito o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi stabiliti dall'ente gestore devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose.

1. Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.
3. Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.
4. Sono inclusi in questo parametro PCB e PCT
5. Esclusi i composti come i pesticidi clorurati rientranti sotto i parametro 44, 45, 46, 47 e 48.
6. All'atto dell'approvazione dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità

- competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100mL
7. Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati dall'ANPA in appositi documenti tecnici predisposti al fine dell'aggiornamento delle metodiche di campionamento ed analisi. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

Tabella 4 – All.5 D.Lgs. 152/06

Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

		unità di misura	(il valore della concentrazione deve essere minore o uguale a quello indicato)
1	pH		6 – 8
2	SAR		10
3	Materiali grossolani	-	assenti
4	Solidi sospesi totali	mg/L	25
5	BOD5	mg O ₂ /L	20
6	COD	mg O ₂ /L	100
7	Azoto totale	mg N /L	15
8	Azoto ammoniacale	mg NH ₄ /L	5
9	Fosforo totale	mg P /L	2
10	Tensioattivi totali	mg/L	0,5
11	Alluminio	mg/L	1
12	Berillio	mg/L	0,1
13	Arsenico	mg/L	0,05
14	Bario	mg/L	10
15	Boro	mg/L	0,5
16	Cromo totale	mg/L	1
17	Cromo VI	mg/L	0,05
18	Ferro	mg/L	2
19	Manganese	mg/L	0,2
20	Nichel	mg/L	0,2
21	Piombo	mg/L	0,1
22	Rame	mg/L	0,1
23	Selenio	mg/L	0,002
24	Stagno	mg/L	3
25	Vanadio	mg/L	0,1
26	Zinco	mg/L	0,5
27	Solfuri	mg H ₂ S/L	0,5
28	Solfiti	mg SO ₃ /L	0,5
28	Solfati	mgSO ₄ /L	500
30	Cloro attivo	mg/L	0,2

31	Cloruri	mg Cl/L	100
32	Fluoruri	mg F/L	1
33	Fenoli totali (1)	mg/L	0,1
33	Aldeidi totali	mg/L	0,5
35	Composti organici aromatici totali (2)	mg/L	0,01
36	Composti organici azotati totali (1)	mg/L	0,01
37	Pesticidi fosforati	mg/L	0,01
38	Saggio di tossicità su <i>Daphnia magna</i> (vedi nota 8 di tabella 3)	LC50 ^{24h}	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale
39	<i>Escherichia coli</i> -	UFC/100 mL	

1. Il limite è valido solo per i composti pericolosi quali ad esempio i clorofenoli.
2. Si intendono comunque esclusi i composti alogenati e le sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico, per cui vige comunque il divieto di scarico sul suolo.

Tabella 5 – All.5 D.Lgs. 152/06

Sostanze per le quali non possono essere adottati da parte delle regioni(1), o da parte del gestore della fognatura(2), limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3 rispettivamente per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in fognatura

1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli (3)
12	Idrocarburi totali
13	Composti organici aromatici
14	Composti organici azotati (4)
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforati
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno

- (1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m³, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, e 17 le regioni e le province autonome nell'ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento gli obiettivi ambientali.
- (2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 28 comma 2, l'ente gestore può stabilire per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.
- (3) La limitazione per lo scarico in fognatura, indicata alla nota 2, è valida solo per i fenoli non di tipo naturale quali i cloro fenoli.
- (4) La limitazione per lo scarico in fognatura, indicata alla nota 2, è valida solo per i composti pericolosi quali ad esempio le ammine aromatiche, l'acrilonitrile, l'acrilammide, la piridina, e non per composti di tipo naturali come ad esempio le proteine.

**Tabella 8 – L.R.
27/86**

Limiti per l'assimilabilità degli scarichi di insediamenti produttivi a quelli di insediamenti civili.

		unità di misura	(il valore della concentrazione deve essere minore o uguale a quello indicato)
1	pH		5,5 – 9,5
4	Solidi sospesi totali	mg/L	400
5	BOD ₅	mg O ₂ /L	300
6	COD	mg O ₂ /L	600
7	Azoto ammoniacale	mg NH ₄ /L	30
8	Azoto totale	mg N /L	50
9	Fosforo totale	mg P /L	15
10	Boro	mg/L	3
11	Tensioattivi totali	mg/L	10
12	Grassi e oli vegetali ed animali	mg/L	100

Marca
da
Bollo
(Euro 16,00)

Mod. FG1

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI PACHINO

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il ____/____/19____ C.F. _____
residente a _____ Via _____ N. _____
in qualità di: _____

C H I E D E

(barrare con una "X" le voci che interessano)

- ☐ l'autorizzazione per l'allaccio alla civica fognatura
☐ lo spostamento di allaccio fognatura
☐ la realizzazione di un pozzetto d'ispezione fognatura.

Della costruzione sita in PACHINO Via\C.da\Piazza _____ N. _____
realizzata:

- ☐ con Concessione edilizia n. _____ del ____/____/_____
☐ con Concessione in sanatoria n. _____ del ____/____/_____
☐ in data antecedente al **30/01/1977** come da dichiarazione sostitutiva e perizia giurata
allegata.

La costruzione è composta da:

- 1) ☐ CANTINATOmq. _____
2) ☐ PIANO TERRAmq. _____
3) ☐ PIANO PRIMOmq. _____
4) ☐ PIANO SECONDOmq. _____
5) ☐ PIANO TERZOmq. _____
6) ☐ PIANO _____mq. _____
IN TOTALE mq. _____

Il sottoscritto si impegna:

- 1) a comunicare e concordare, in temi ed orari d'Ufficio, l'effettuazione dello scavo, l'avvenuta posa delle tubazioni e dei collegamenti per consentire l'accertamento da parte dell'Ufficio "Servizi Tecnologici" dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte **prima dell'inizio e del rinterro dello scavo;**
2) a ripristinare lo stato dei luoghi entro e non oltre gg. **30** (trenta) dalla data di autorizzazione, procedendo al rinterro mediante riporto con materiale inerte (*tout venat o simile*), ben compattato, superiore strato di conglomerato cementizio dosato con Kg. 200 di cemento per mc. Dello spessore di cm. 15, completato da pavimentazione finale

così come allo stato attuale, previa comunicazione all'Ufficio "Servizi Tecnologici" dei tempi di esecuzione per i controlli di competenza.

- 3) ad eseguire i lavori opponendovi la prescritta segnaletica antinfortunistica, anche notturna e ad assumere ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose che si dovessero verificare in dipendenza dei suddetti lavori di allacciamento o di rifacimento

Pachino, lì _____

Con

Osservanza

ISTRUTTORIA

(parte riservata al Personale Comunale dei Servizi Tecnologici)

VISTA l'istanza prodotta dall'interessato\ a unitamente alla documentazione allegata;

VISTO l'accertamento preventivo dell'Assistente Lavori\ Tecnico Comunale da cui risulta:

- ☐ che la zona è servita da rete fognaria pubblica;
- ☐ che la zona non è servita da rete fognaria pubblica e che il più vicino collettore dista ml. _____ dal fabbricato;
- ☐ che l'intervento richiesto è fattibile a condizione: _____
- ☐ che l'opera non è realizzabile e si esprime **PARERE CONTRARIO** per la seguente motivazione: _____
- ☐ che occorre ☐ non necessita il deposito cauzionale a garanzia del ripristino a regolar d'arte delle opere comunali.

VISTA la regolarità della costruzione che è stata realizzata:

- ☐ con Concessione edilizia n. _____ del ____/____/____
- ☐ con Concessione in sanatoria n. _____ del ____/____/____
- ☐ in data antecedente al **30/01/1977** come da dichiarazione sostitutiva e perizia giurata allegata.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per l'esecuzione dell'allaccio alla civica fognatura per gli usi civili della costruzione posta in PACHINO, Via C.da\Piazza\Viale _____ N. _____ di proprietà del Sig.\Sig.ra\Ditta _____ nato\ a _____ il ____/____/19____ C.F. _____ residente a _____ Via _____ N. _____ salvo i diritti di terzi per l'attraversamento della condotta fognante in proprietà private e pubbliche da Enti diversi dal Comune, effettuando il\i versamento\i appresso specificato\i tramite c.c.poostale\i n. **11644960** allegato\i alla presente pratica:

Tipologia servizio	Superficie in mq. (a)	Diritti €. \mq (b)	Totale [(a)x(b)]
DIRITTI DI ALLACCIO		0,434	
		Sub- totale 1	
		IVA 22%	
		Sub-totale 2	
		Deposito cauzionale	
		TOTALE	

Data ____/____/____

Il Tecnico Accertatore

Timbro

Il Responsabile del Settore

UFFICIO ECONOMATO

Si restituisce all'Ufficio Servizi Tecnologici con la ricevuta di versamento per:

☐ diritti di allaccio nr. ____ del ____/____/____

☐ deposito cauzionale nr. ____ del ____/____/____ IMPORTO COMPLESSIVO: €. ____

Data: ____/____/____

L'ECONOMO COMUNALE

